

LXXVI SEDUTA (Pomeridiana)

MERCOLEDÌ 27 MARZO 1968

Presidenza del Presidente LANZA
indi
del Vice Presidente GIUMMARRA

INDICE

Pag.

Commissioni parlamentari:

(Annunzio di sostituzioni) 555

Delegazione parlamentare (Nomina) 555

(Sui lavori):

PRESIDENTE 556, 557

DE PASQUALE 556

Disegni di legge:

« Norme integrative e di controllo della legislazione agricola in Sicilia » (199/A) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 557, 558, 559, 560, 561, 563, 564, 565, 567, 568, 569
570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 581
582, 583, 585, 586, 588

FASINO, relatore 558, 559, 561, 564, 567, 570, 572, 574, 576
582, 588

SCATURRO * 558, 564, 574, 577, 584

SARDO *, Assessore all'agricoltura e foreste 559, 561, 564
574, 575, 578

RINDONE 561, 569, 576, 580, 586

MARILLI * 563, 582

NATOLI, Presidente della Commissione 565, 567

MESSINA 572, 578

RUSSO MICHELE * 583

GRAMMATICO * 572, 578

(Votazione per scrutinio segreto) 569, 576

(Risultato della votazione) 569, 577

Interpellanze:

(Annunzio) 554

(Per lo svolgimento urgente):

PRESIDENTE 556

SCATURRO 556

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste 556

Interrogazioni:

(Annunzio) 553

Mozioni:

(Annunzio) 555

La seduta è aperta alle ore 17,35.

GIUBILATO, segretario f.f.: dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GIUBILATO, segretario f.f.:

« Al Presidente della Regione per conoscerre quali iniziative intende intraprendere al fine di ottenere dalle autorità competenti la nullità degli atti di compravendita di beni immobili stipulati dopo il 15 gennaio 1968 nei paesi e per beni in territorio dei paesi distrutti dal terremoto, e ciò perchè numerose vendite sono state effettuate in preda allo stato d'animo di *choc* determinato dalla distruzione di interi paesi ed in stato di necessità.

Si fa presente che le inqualificabili speculazioni hanno dato luogo a contestazioni, liti, risse, interventi delle autorità, non ultima della Commissione antimafia a cui le gravi speculazioni sono state segnalate.

La situazione è estremamente tesa e grave, soprattutto per il ritorno delle migliaia di famiglie avviate al nord e ritornate disoccupate e in miseria. (251) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

PANTALEONE

« Al Presidente della Regione per conoscere:

— i motivi per cui è stato escluso il comune di Carini (Palermo) dal decreto con il quale sono stati specificati i centri che hanno diritto alle provvidenze regionali conseguenti al terremoto dell'ottobre - novembre 1967. Detto Comune avrebbe dovuto essere incluso nel predetto decreto in quanto è stato seriamente danneggiato come risulta dagli accertamenti eseguiti dal Genio civile;

— se intende emanare un altro decreto per la inclusione del detto Comune fra quelli che hanno diritto alle provvidenze della legge 27 gennaio 1968 ». (252) (Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

LA TORRE - LA DUCA.

« All'Assessore al lavoro e alla cooperazione per sapere se è a conoscenza della vertenza in atto tra i dipendenti ed i dirigenti della Società Amaro Averna di Caltanissetta, per il mancato rispetto delle norme contrattuali.

L'interrogante desidera sapere se sono stati operati interventi al fine di ricondurre a ragione i dirigenti dell'azienda, oggi trincerati su irragionevoli posizioni di intransigenza, e se i rappresentanti dell'Espi in seno al Consiglio di amministrazione della Società hanno manifestato o meno il loro dissenso rispetto al rifiuto della Società di regolamentare il lavoro a cottimo, rispettare il riconoscimento delle qualifiche e il premio di produzione ». (253)

CORALLO.

« All'Assessore all'agricoltura e foreste per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare il Governo della Regione a favore dei coltivatori e degli agricoltori di Licata che, in conseguenza del gelo del 13 marzo 1968, hanno perduto totalmente la prospettiva del raccolto di oltre cento ettari di terreno coltivato a patate ». (254) (Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

SCATURRO - ATTARDI.

« All'Assessore allo sviluppo economico per conoscere a quali conclusioni è pervenuta la inchiesta a suo tempo disposta sull'attività del comune di Siracusa in materia edilizia ed urbanistica.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere quali ostacoli ancora si frappongono all'approvazione del piano regolatore di Siracusa da tempo adottato da quel Consiglio comunale ». (255)

CORALLO - RIZZO.

« All'Assessore all'industria e commercio per conoscere se non ritenga indispensabile revocare il decreto 28 dicembre 1967 a favore della ditta Molé Vincenzo per la installazione in Messina — villaggio Paradiso — di un "punto di vendita" di benzina, olii, miscele, tenuto conto che le attrezzature per la vendita deturperebbero il panorama e offenderebbero il paesaggio

La presente ha come fondamento le stesse ragioni per cui è stata inoltrata interrogazione per la revoca di altro analogo decreto a favore della ditta Saccà ». (256) (Gli interroganti chiedono la risposta scritta con urgenza)

DE PASQUALE - MESSINA.

PRESIDENTE. Comunico che delle interrogazioni testé annunciate, quelle con risposta scritta sono state già inviate al Governo, quelle con risposta orale saranno iscritte allo ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

GIUBILATO, segretario f.f.:

« All'Assessore all'agricoltura e foreste per sapere se risulta a verità la gravissima notizia apparsa sulla stampa di oggi secondo la quale la grande diga sul Fiume Naro non verrebbe più costruita.

Come è noto tale importante opera di bonifica da tanto tempo attesa dalle popolazioni e dagli agricoltori dei comuni di Agrigento, Favara, Palma Montechiaro e Naro e per la quale i lavoratori di quei paesi hanno dovuto lungamente lottare, era già arrivata all'appalto e si attendeva solamente la necessaria autorizzazione per l'inizio dei lavori.

Ove la grave notizia dovesse rispondere al vero, gli interpellanti chiedono di conoscerne

le ragioni che l'hanno provocata e che cosa, in ogni caso intenda fare il Governo regionale perché la diga sul Naro venga realizzata e siano immediatamente iniziati i lavori ». (77) (Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

SCATURRO - ATTARDI - GRASSO
NICOLOSI - DE PASQUALE.

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia fatto conoscere che respinge la interpellanza o abbia indicato il giorno in cui intende trattarla, l'interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta a suo turno.

Annuncio di mozione.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

GIUBILATO, segretario, f.f.:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che da ben 5 mesi il regolamento organico del personale dell'Esa, approvato dal Consiglio di amministrazione dello Ente, trovasi ancora in fase istruttoria; malgrado siano scaduti abbondantemente i termini per la sua approvazione da parte dello organo di tutela dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste;

considerato che l'iniziativa di proposta di legge assunta dalla Giunta regionale per modificare le modalità e l'iter per l'approvazione del regolamento organico che sono stati invece chiaramente determinati dal disposto di legge dell'articolo 22 della legge istitutiva dell'Esa, è priva di qualunque giustificazione e oggettivamente tende a rimandare *sine die* l'approvazione del regolamento stesso;

considerato che il rifiuto dell'Assessore alla agricoltura e le foreste ad approvare il regolamento organico, malgrado in una mozione sull'Esa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nel dicembre scorso fosse contenuto un esplicito impegno a provvedere senza indugi alla sistemazione giuridica ed economica del personale, costituisce un ulteriore atto di

sabotaggio contro la funzionalità dell'Esa provocando lo sciopero ad oltranza del personale,

impegna l'Assessore per l'agricoltura e le foreste

ad uniformarsi al disposto dell'articolo 22 della legge istitutiva dell'Esa approvando immediatamente il regolamento organico del personale e nel testo già esitato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ». (25)

LA PORTA - ROSSITTO - RINDONE
- SCATURRO - MESSINA.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che la mozione testè annunciata sarà posta allo ordine del giorno della prossima seduta perché se ne determini la data di trattazione.

Sostituzione di componenti Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che in data 26 marzo 1968 gli onorevoli Carbone, Carfi, Mongiovì e Romano hanno sostituito rispettivamente gli onorevoli Rossitto, Cagnes, Nicoletti e Rindone nella Giunta del Bilancio; che l'onorevole Traina ha sostituito l'onorevole Mattarella nella 1^a Commissione legislativa; che l'onorevole Rindone ha sostituito l'onorevole Rossitto nella 7^a Commissione legislativa.

Costituzione delegazione parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che ho nominato componenti della delegazione parlamentare prevista dalla mozione numero 22, relativa all'Elsi, gli onorevoli Lombardo, De Pasquale, Lentini, Grammatico, Tomaselli, Tepedino, Corallo e Marino Francesco. Della suddetta delegazione fa parte anche il Presidente.

La delegazione resta in attesa della comunicazione, da parte del Presidente della Regione, della data in cui avrà luogo l'incontro col Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per lo svolgimento urgente di interpellanza.

SCATURRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Signor Presidente, è stata annunziata poc'anzi l'interpellanza numero 77, a firma mia e di altri colleghi del mio Gruppo, concernente la costruzione della diga sul Naro. Intanto nel *Giornale di Sicilia* di stamane, nella pagina della cronaca di Agrigento, si legge una notizia gravissima secondo la quale, la costruzione della diga, finanziata da molto tempo per una spesa prevista di circa 8 miliardi ed i cui lavori sono stati addirittura appaltati, non avrebbe più esecuzione. Secondo il *Giornale di Sicilia*, infatti, un provvedimento dell'Assessorato regionale all'agricoltura avrebbe bloccato o addirittura depennato il finanziamento e, comunque, avrebbe sollevato o si accingerebbe a sollevare, l'Esa dall'incarico di esecuzione dei lavori stessi.

Poichè il fatto è di estrema gravità ed urgenza, al fine anche di tranquillizzare le popolazioni interessate, chiedo all'Assessore all'agricoltura, onorevole Sardo, di discutere l'interpellanza entro domani. Non più tardi di domani, a motivo, ripeto, della estrema urgenza del problema.

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, evidentemente, non sono in condizioni di rispondere immediatamente, anche perchè si tratta semplicemente di una notizia di stampa, e quindi, non credo che si possano avere degli elementi precisi di giudizio, nè da parte dell'onorevole interpellante, nè da parte del Governo. Penso che, dovendomi, domani, con ogni probabilità, assentarmi, non potrò essere presente in Assemblea, e quindi lo svolgimento dell'interpellanza potrebbe aver luogo venerdì o alla prima seduta utile della prossima settimana.

SCATURRO. Non più tardi di venerdì; anche perchè, secondo il giornale, il provvedimento avrebbe come fonte l'Assessorato all'agricoltura.

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Questo lo posso già escludere fin da adesso.

SCATURRO. Comunque, desidero che venga chiarita la questione e non più tardi di venerdì mattina.

Sui lavori della delegazione per l'Elsi.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente, ella ha comunicato la composizione della commissione che dovrebbe andare a Roma per la trattazione del problema dell'Elsi, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea. Poichè della delegazione faccio parte anch'io desidero sottolineare che l'atteggiamento del Presidente della Regione, relativo al modo di condurre le trattative col Governo nazionale, ricalca le vecchie strade, cioè a dire, ripete esattamente l'esperienza che abbiamo fatto in occasione della discussione sui provvedimenti per il terremoto: una accettazione, prima, formale della collaborazione unitaria di tutte le forze politiche dell'Assemblea e poi, nella sostanza, una rottura, una negazione di queste deliberazioni.

Apprendiamo dai giornali infatti che il Presidente della Regione tratta col Presidente del Consiglio dei ministri, stabilisce linee di soluzioni di questo problema senza che la delegazione unitaria dell'Assemblea (la cui costituzione il Presidente della Regione aveva accettato), sia stata chiamata, consultata o abbia avuto la possibilità di incontrarsi con le Autorità centrali.

Questa è, nella forma, una nuova mortificazione del prestigio della nostra Assemblea e, nei fatti, politicamente, la negazione di una volontà e di una linea di azione unitaria.

D'altra parte, la relazione sull'argomento credo che avrebbe dovuto essere esposta alla Assemblea entro il 29 corrente mese: questo era il deliberato: oggi, è il 27, e mi pare che nella trattazione per la salvezza dell'Elsi e per tutto il problema degli investimenti pubblici in Sicilia, ogni aspetto di sollecitudine, ogni elemento di tempestività è stato del tutto inesistente. Cosicchè, io vorrei invitarla, onorevole Presidente, ad accettare con precisione quale sia ancora, la validità della nostra presenza unitaria nelle trattative; a

vedere in che cosa si possa ancora espletare; quale funzione possa ancora avere la nostra azione unitaria come Assemblea, perchè, se questa ha ancora un minimo di validità interverremo, diversamente, è evidente che sarebbe inutile un intervento della delegazione unitaria dell'Assemblea presso il Governo nazionale. E' chiaro però, che in tal caso, il Presidente della Regione dovrà render conto, non solo del contenuto dei suoi accordi, ma anche di questa nuova offesa formale all'Assemblea.

Noi riteniamo che ella, anche come Presidente, della delegazione, abbia il dovere di accertare, nella realtà, quale sia la nostra funzione negli intendimenti del Governo; quale dovrebbe essere l'azione della delegazione, il contenuto del suo intervento, che non può consistere solo nel mettere lo spolverino sulla azione del Presidente della Regione.

PRESIDENTE. La risposta la potremo avere in giornata; è probabile, infatti che il Presidente della Regione torni oggi da Roma.

Apprenderemo così non solo quanto egli riterrà di poterci comunicare sulla missione romana e sulle notizie che sono trapelate sulla stampa, ma anche sull'intenzione del Governo di dare attuazione pratica alla mozione che, a suo tempo, è stata votata dalla Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme integrative e di controllo della legislazione agricola in Sicilia » (199/A).

PRESIDENTE. Si passa al punto II dello ordine del giorno: Discussione di disegni di legge. Proseguiamo l'esame del disegno di legge: « Norme integrative e di controllo della legislazione agricola in Sicilia » (199/A) posto al numero 1.

Invito i deputati componenti la 3^a Commissione legislativa permanente « Agricoltura e alimetnazione » a prender posto al banco delle commissioni.

Ricordo che nella seduta precedente è stato approvato l'articolo 1 del disegno di legge ed era in corso di esame l'articolo 2, di cui era stato approvato il primo comma che è risultato del seguente tenore:

« I contributi previsti dagli articoli 43 e

44 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, e successive aggiunte e modificazioni, sono concessi nella misura del 60 per cento per le opere di miglioramento richieste dai coltivatori diretti (affittuari, enfiteuti, assegnatari, piccoli proprietari) singoli ed associati, per le quali siano previsti contributi inferiori alla detta percentuale ».

Invito ora il deputato segretario a rileggere la restante parte dell'articolo 2 e gli emendamenti ad essa presentati.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 2.

Il contributo previsto dal precedente ccmma è elevato al 70 per cento per le zone montane determinate ai sensi delle vigenti disposizioni, per tutte le opere di miglioramento tranne le costruzioni di case coloniche.

All'atto dell'ammissione a contributo viene anticipato il 30 per cento dell'intero ammontare del contributo stesso e sulla base di stati di avanzamento dei lavori verranno liquidate ulteriori anticipazioni, proporzionate ai lavori eseguiti, fino ad un massimo dell'80 per cento dell'ammontare del contributo concesso. Entro tre mesi dalla presentazione del conto finale deve essere effettuato il collaudo e la liquidazione del contributo ai beneficiari.

All'inizio di ogni esercizio finanziario l'Assessore regionale all'agricoltura provvederà ad accreditare ai singoli Ispettorati agrari dell'Isola una somma pari nel complesso ad almeno il 50 per cento dell'intero stanziamento destinato nel bilancio regionale alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215 e successive modificazioni.

Con successivi decreti l'Assessore alla agricoltura provvederà ad ulteriori assegnazioni sulla base delle richieste avanzate da ciascuna provincia.

Quando l'importo delle pratiche ammesse a contributo supera la competenza degli uffici periferici, l'Assessore regionale alla agricoltura accederà l'intero importo del contributo all'Ispettorato agrario competente il quale provvederà alla erogazione

del contributo secondo le modalità previste dal comma 3^o del presente articolo.

Gli ordini di accreditamento rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio sono trasportati allo esercizio successivo.

Il presente articolo sostituisce l'articolo 4 della legge 3 gennaio 1961, numero 3 di cui restano abrogati gli articoli 1, 2 e 3 ».

— dagli onorevoli Scaturro, Rindone, Mairilli e Giacalone Vito:

nel secondo comma dell'articolo 2, sopprimere le parole: « tranne la costruzione di case coloniche »;

— dagli onorevoli Scalorino, Capria, Mazzaglia e Corallo:

al comma terzo, dopo le parole: « all'atto dell'ammissione a contributo » aggiungere le altre: « che deve avvenire (o meno) entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda »;

— dall'Assessore Sardo:

al quinto comma dell'articolo 2, sostituire le parole: « da ciascuna provincia » con le altre: « in ciascuna provincia ».

— dagli onorevoli Grammatico, Genna, Sallicano, Buttafuoco, Marino Giovanni e Cardillo:

sostituire l'ultimo capoverso con le parole: « Il presente articolo sostituisce l'articolo 4 della legge 3 gennaio 1961, numero 3 ».

PRESIDENTE. Si passa allora all'esame del secondo comma.

E' stato testé riletto un emendamento a firma degli onorevoli Scaturro ed altri che propone la soppressione delle parole: « tranne la costruzione di case coloniche ». Chi chiede di parlare?

FASINO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, relatore. Onorevole Presidente, premetto che non so se si tratta di un errore, perché noi avevamo discusso questo argomento in Commissione.

In definitiva, il testo del disegno di legge

non esclude la costruzione di case coloniche o in montagna o in altra zona; prevede, soltanto, contributi non per il 70 per cento, ma per il 60 per cento. Ed è chiaro che, dato anche l'importo notevole costituito dal contributo per la costruzione di case coloniche, il 60 per cento rappresenta una punta massima che sarebbe opportuno non travalicare in quanto, tutto sommato, un simile aumento andrebbe a detrimento delle altre opere di miglioramento fondiario che, dal punto di vista produttivistico, sono di gran lunga più rilevanti e più efficaci ai fini dell'incremento del reddito.

Se i presentatori ritenessero opportuno di ritirare l'emendamento, la Commissione sarebbe loro grata e ciò appunto perché l'argomento è stato da essa approfondito in sede di esame del disegno di legge.

SCATURRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho presentato l'emendamento, intanto, per chiedere un chiarimento preciso. Che significa casa colonica, in un terreno di un coltivatore diretto? Se la parola ha un senso, casa colonica è la casa che serve al colono, al mezzadro; è la casa che si presuppone il coltivatore diretto non abbia. Ora se, invece, questo concetto si estende anche alla casa da costruire per abitazione, per il ricovero della famiglia del coltivatore e per l'esercizio della sua attività, aziendale, io insisto sull'emendamento.

In molti casi poi i coltivatori — come i colleghi sanno — prevedono, in uno, la progettazione della casa e una serie di altre opere. Cosa dovrà fare, in tal caso l'ispettore agrario? Dovrà fare uno stralcio per la casa, ed un provvedimento, invece, di altro tipo per il resto delle opere previste? Dal momento, e mi pare giusto, che questo concetto va dilatato, tenuto conto delle condizioni difficili della zona di montagna, estendiamolo anche alle case. Si potrebbe al più sopprimere l'aggettivo: « colonica ».

PRESIDENTE. L'onorevole Scaturro insiste nel proprio emendamento. La Commissione?

VI LEGISLATURA

LXXVI SEDUTA

27 MARZO 1968

FASINO, relatore. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo a firma Scaturro ed altri.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 2, a firma degli onorevoli Scalonino ed altri.

Dopo le parole: « all'atto dell'ammissione al contributo » aggiungere: « che deve avvenire (o meno) entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ».

FASINO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, relatore. Onorevole Presidente, chiedo che questo emendamento venga esaminato assieme a quello presentato, come articolo 2 bis, dall'onorevole Bombonati, dato che tratta la stessa materia. Credo opportuno aggiungere la proposta che ambedue vengano discussi, per ultimi, unitamente ad alcuni altri emendamenti che, probabilmente, la Commissione vorrà riesaminare. Ora, siccome la materia non è preclusa, anche se andiamo avanti...

PRESIDENTE. Fermo restando che l'accantonamento non comporti preclusione.

FASINO, relatore. Esatto.

PRESIDENTE. Va bene. Se non sorgono osservazioni, così resta stabilito. Allora l'emendamento degli onorevoli Scalonino ed altri è accantonato.

Si passa all'emendamento del Governo, a firma dell'onorevole Sardo:

al quinto comma sostituire le parole « da ciascuna provincia » con le altre: « in ciascuna provincia ».

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. E' un errore materiale il « da ».

PRESIDENTE. La Commissione?

FASINO, relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sardo, così come letto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento sostitutivo all'ultimo comma, a firma degli onorevoli Grammatico ed altri:

sostituire l'ultimo capoverso con la dizione: « Il presente articolo sostituisce l'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 1961, numero 3 ».

La Commissione?

FASINO, relatore. La Commissione è contraria, perchè la materia contenuta nel comma che si vorrebbe abolire è successivamente trattata in altri articoli del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Prima di porre in votazione l'intero articolo 2 nel testo risultante a seguito degli emendamenti approvati, lo rileggono:

« Art. 2.

I contributi previsti dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215 e successive aggiunte e modificazioni sono concessi nella misura del 60 per cento per le opere di miglioramento richieste dai coltivatori diretti (affittuari, enfiteuti, assegnatari, piccoli proprietari) singoli ed associati, per le quali siano pre-

visti contributi inferiori alla detta percentuale.

Il contributo previsto dal precedente comma è elevato al 70 per cento per le zone montane determinate ai sensi delle vigenti disposizioni, per tutte le opere di miglioramento tranne le costruzioni di case coloniche.

All'atto dell'ammissione a contributo viene anticipato il 30 per cento dell'intero ammontare del contributo stesso e sulla base di stati di avanzamento dei lavori verranno liquidate ulteriori anticipazioni, proporzionate ai lavori eseguiti, fino ad un massimo dell'80 per cento dell'ammontare del contributo concesso. Entro tre mesi dalla presentazione del conto finale deve essere effettuato il collaudo e la liquidazione del contributo ai beneficiari.

All'inizio di ogni esercizio finanziario l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste provvederà ad accreditare ai singoli Ispettorati agrari dell'Isola una somma pari nel complesso ad almeno il 50 per cento dell'intero stanziamento destinato nel bilancio regionale alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215 e successive modificazioni.

Con successivi decreti l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste provvederà ad ulteriori assegnazioni sulla base delle richieste avanzate in ciascuna provincia.

Quando l'importo delle pratiche ammesse a contributo supera la competenza degli uffici periferici, l'Assessore regionale alla agricoltura e foreste accrediterà l'intero importo del contributo all'Ispetorato agrario competente il quale provvederà alla erogazione del contributo secondo le modalità previste dal comma terzo del presente articolo.

Gli ordini di accreditamento rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio sono trasportati all'esercizio successivo.

Il presente articolo sostituisce l'articolo 4 della legge 3 gennaio 1961, numero 3 di cui restano abrogati gli articoli 1, 2 e 3. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Vi è un articolo 2 bis degli onorevoli Bombonati ed altri, del quale era stato chiesto l'accantonamento momentaneo da parte della Commissione unitamente all'emendamento degli onorevoli Scalorino ed altri.

Se non sorgono osservazioni, resta stabilito che detti emendamenti saranno discussi e votati, secondo la proposta del relatore, per ultimi.

Si passa all'articolo 3.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 3.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste e i dipendenti ispettorati entro i limiti delle rispettive competenze sono autorizzati ad integrare, sino alla concorrenza della misura prevista dall'articolo precedente i contributi di cui agli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215 e successive aggiunte e modificazioni quando sono concessi a coltivatori diretti in applicazione di leggi dello Stato o da altri enti.

La maggiorazione di cui al comma precedente è concessa sulla base del provvedimento che approva le perizie e concede il contributo ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati all'articolo 3 i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Grammatico, Genna, Sallicano, Buttafuoco, Marino Giovanni e Cardillo:

all'articolo 3, dopo le parole: « coltivatore diretto » aggiungere le altre: « imprenditori a conduzione diretta »;

— dagli onorevoli Rindone, Giacalone Vito, Cagnes, Scaturro, Messina e Marilli:

al secondo comma dell'articolo 3, dopo la parola: « contributo », togliere il punto ed aggiungere le seguenti parole: « ed è corrisposta all'atto delle emissioni del provvedimento di ammissione a contributo »;

dopo il secondo comma dell'articolo 3, aggiungere il seguente: « I contributi integrati secondo quanto disposto ai comma precedenti vengono concessi alla categoria di coltivatori

diretti di cui al primo capoverso del precedente articolo 2 e la loro erogazione si effettua con le modalità e le procedure dallo stesso articolo previste »;

— dagli onorevoli D'Acquisto, Bombonati, Nigro, Traina, Trincanato e Ojeni:

all'articolo 3 aggiungere il seguente comma:
 « Ai beneficiari delle provvidenze previste dal presente articolo sono concessi gli anticipi di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge ».

Iniziamo dall'emendamento Grammatico ed altri, che è stato discusso ampiamente stamane. Nessuno chiede di parlare? Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento Rindone ed altri al secondo comma.

La Commissione?

FASINO, relatore. Onorevole Presidente, sul primo emendamento aggiuntivo la Commissione è favorevole...

MARILLI. Il secondo è alternativo.

FASINO, relatore. La Commissione, ripeto, è favorevole al primo emendamento aggiuntivo, ma non al secondo.

RINDONE. Lo ritiriamo. Anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirare il secondo emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Il Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Favorevole al primo emendamento Rindone ed altri.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento aggiuntivo degli onorevoli D'Acquisto ed altri.

La Commissione?

FASINO, relatore. L'emendamento è superato dalla votazione testé fatta.

PRESIDENTE. E' superato infatti.

Non vi sono altri emendamenti all'articolo 3. Lo rileggo nel testo risultante prima di porlo ai voti:

« Art. 3.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e i dipendenti ispettorati entro i limiti delle rispettive competenze sono autorizzati ad integrare, sino alla concorrenza della misura prevista dall'articolo precedente i contributi di cui agli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215 e successive aggiunte e modificazioni quando sono concessi a coltivatori diretti in applicazione di leggi dello Stato o di altri enti.

La maggiorazione di cui al comma precedente è concessa sulla base del provvedimento che approva le perizie e concede il contributo ed è corrisposta all'atto delle emissioni del provvedimento di ammissione a contributi ».

Pongo ai voti l'articolo 3 nel testo che ho ora letto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 4.

Allo scopo di potenziare le strutture di trasformazione e commercializzazione e le relative attrezzature e pertinenze atte ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti e per impianti non superiori a 50 milioni di opere, possono essere concessi alle cooperative agricole contributi in conto capitale nella misura dell'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Tali contributi sono concessi anche per l'ampliamento, per l'ammodernamento non-

chè per le attrezzature di impianti già esistenti.

Quando il contributo è concesso in applicazione di leggi dello Stato o di altri enti operanti nel territorio della Sicilia, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad integrare il contributo stesso fino alla concorrenza della misura prevista dal presente articolo.

In dipendenza dell'integrazione di cui al precedente comma terzo gli eventuali mutui a tasso agevolato previsti dalla vigente legislazione nazionale, non possono superare la differenza tra l'ammontare complessivo del contributo concesso e quello della spesa riconosciuta ammissibile.

Per l'applicazione del presente articolo rimangono in vigore le norme previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della legge 23 dicembre 1954, numero 47.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 5 aprile 1954, numero 9 e gli articoli 1 e 6 della legge 23 dicembre 1954, numero 47».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati all'articolo 4 i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Rindone, Giacalone Vito, Cagnes, Scaturro, Messina e Marilli:

al primo comma, sostituire la parola: « non superiore a 50 milioni » con le seguenti: « di valore ammissibile a contributo non superiore a 100 milioni... »;

dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti: « Possono beneficiare del contributo, di cui al primo comma del presente articolo solo le cooperative i cui soci risultino essere coltivatori diretti o manuali coltivatori della terra, fatta salva la presenza fra essi di tecnici agricoli o amministrativi in misura utile per il migliore espletamento dell'attività della cooperativa e in ogni caso in misura non superiore al 4 per cento del numero complessivo dei soci.

Il limite del valore ammissibile al contributo di cui al primo comma del presente articolo può venire superato ove la progettazione attenga a strutture ed impianti ritenuti comisurati alla potenzialità o ai programmi delle cooperative richiedenti, ma in tali casi il contributo in conto capitale non può superare la

misura dell'85 per cento su cento milioni »;

— dagli onorevoli Grammatico, Genna, Buttafuoco, Cilia, Seminara, Marino Giovanni e Sallicano:

sostituire l'articolo 4 con il seguente: « Alle cooperative e consorzi che avviano alla distillazione prodotti vinosi, non inferiori all'8 per cento dell'uva conferita, l'Assessore all'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere un premio di lire 200 per quintale di uva ammassata.

L'Assessore all'agricoltura e foreste con suo decreto stabilirà il grado alcolico del prodotto vinoso da destinare alla distillazione da ciascun ente ammassatore in base alla sua media »;

— dagli onorevoli Lo Magro, Occhipinti, Trincanato e Parisi:

all'articolo 4, dopo le parole: « alle cooperative agricole » aggiungere: « nonchè ai consorzi di bonifica e a quelli di miglioramento fondiario »;

— dagli onorevoli Genna, Di Benedetto, Cilia, La Terza e Grammatico:

dopo il quarto comma dell'articolo 4, aggiungere il seguente: « Le predette agevolazioni sono applicabili anche per la costituzione nei centri o zone di consumo, anche all'estero di depositi e di centri di smistamento o di vendite dipendenti da cooperative del territorio siciliano. Gli impianti realizzati con tali agevolazioni non possono, per un periodo di sette anni essere volontariamente alienati, nè, comunque, distolti dalla loro destinazione di facilitazione della vendita dei prodotti regionali sotto pena di decadenza del beneficio ».

Si passa all'esame dell'emendamento sostitutivo al primo comma degli onorevoli Rindone ed altri.

Chi chiede di parlare?

La Commissione?

FASINO, relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

MARILLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Vuole illustrarlo? Pregherei i colleghi che desiderano intervenire di chiedere la parola prima che la Commissione o il Governo esprimano il loro parere.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marilli.

MARILLI. Onorevole Presidente, se il Governo ha opposto il suo diniego a questo nostro emendamento, per motivi di principio, io vorrei rammentare all'onorevole Assessore che, in Commissione, se non sbaglio, egli ebbe a dire che non considerava il limite di 50 milioni, come invalicabile e che, ove si fosse determinato un orientamento in questo senso, non avrebbe posto preclusioni e sarebbe stato disposto a rivedere la sua posizione. Questo per quanto riguarda il problema cosiddetto di « principio ». Per il resto, vorrei osservare (ed io illustro contemporaneamente l'emendamento da noi presentato al terzo comma, perchè collegato) che il porre il limite di 50 milioni significa mettere in difficoltà le cooperative le quali intendono effettuare impianti normali. Per la costruzione di una cantina sociale, infatti, non occorrono meno di 200 milioni. Se si vuole por mano all'ammodernamento, sia pure minimamente, di un impianto che abbia carattere di economicità (cosa di cui si parla tanto) e di efficacia aziendale, nel campo della trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, non si va mai al di sotto dei 120-150 milioni di spesa.

E' per questo che noi ponevamo l'esigenza che le cooperative non venissero messe in condizioni di inferiorità e per questi stessi motivi avevamo proposto di aumentare il limite a 100 milioni.

Una obiezione percepita (avanzata, non ufficialmente, da parte di alcuni colleghi), consiste nella eventualità che, in tal guisa, qualsiasi piccola cooperativa che riesca a mettere insieme nove soci, anche non coltivatori diretti, possa approfittare per inserirsi nel nuovo delle organizzazioni previste per essere ammesse al godimento dei contributi. Ecco il perchè dell'intersecarsi dei nostri due emendamenti. Il nostro secondo emendamento, infatti, stabilisce che tali contributi debbano essere concessi a cooperative composte effettivamente da coltivatori diretti.

Noi abbiamo esempi in Sicilia, di cooperative che non sono cooperative di coltivatori

diretti, che, a mio avviso, per la loro comprensione non dovrebbero neppure essere iscritte nel registro prefettizio non dovrebbe essere loro riconosciuta la qualifica di cooperative aventi diritto a queste agevolazioni. Vi sono molti esempi che potrebbero elencarsi, in merito, nella provincia di Catania ed altrove. Per ovviare a questo inconveniente e alle speculazioni che ne potrebbero derivare, poniamo la condizione che si tratti di cooperative effettive; ed all'uopo ci richiamiamo alle norme della legge nazionale sulla cooperazione, alla legge numero 47, che è ancora in vigore, che regolamenta l'iscrizione al registro prefettizio delle cooperative. La stessa legge la quale stabilisce e noi lo abbiamo ripetuto qui,...

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Sono cose diverse, onorevole Marilli.

MARILLI. Vi sono le norme che regolano la iscrizione al registro prefettizio, alla quale possono essere ammesse, secondo la legge nazionale, le cooperative di lavoro di tutti i tipi.

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Le cooperative qui previste non sono necessariamente di lavoro; queste sono cooperative per l'acquisizione e la gestione...

MARILLI. Si, ma siccome la presente è una legge — noi ci teniamo a ribadirlo qui e non dobbiamo tornare ad equivocare e a fare ancora lunghi discorsi —, indirizzata verso i coltivatori diretti, è una legge che prevede agevolazioni particolari — per riferire una dizione dell'onorevole Fasino — ed aiuti particolari per i coltivatori diretti, non vedo perchè non si debba specificare doversi trattare di cooperative di coltivatori diretti. Per le altre cooperative, non di coltivatori diretti o non totalmente composte da coltivatori diretti, è previsto l'intervento del Piano verde, della Cassa per il Mezzogiorno e vi sono altre provvidenze che non verrebbero precluse.

Insistiamo perciò su ambedue i nostri emendamenti che sono collegati e sosteniamo che le cooperative abbiano la possibilità di annoverare, fra i propri soci, anche elementi tecnici e amministrativi in misura non superiore

al 4 per cento, cioè nella misura di uno per ogni 25 soci.

La rimanente parte del nostro secondo emendamento prevede che il limite del valore ammissibile al contributo di cui al primo comma dell'articolo quattro (ritenendosi, da parte nostra che una cooperativa possa presentare un progetto anche di 200-300 milioni) possa venire superato e la Regione, in tal caso, interverrebbe con un contributo dell'85 per cento sui cento milioni, semprecchè, evidentemente, l'impianto nel suo complesso, risponda alle caratteristiche di economicità e si riscontrino le capacità di gestione da parte della cooperativa. Sulla rimanente somma, interverrebbero i contributi normali del Piano verde.

Ecco lo spirito, il motivo dell'articolarsi dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo e la Commissione mantengono il loro parere contrario?

FASINO, relatore. La Commissione è contraria.

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Si, signor Presidente. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Rindone ed altri al primo comma.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato, sempre al primo comma, un emendamento del Governo, a firma dell'onorevole Sardo, che così recita: Dove è detto « cooperativa agricola » aggiungere « ed aziende speciali silvo-pastorali ». Il parere della Commissione?

FASINO, relatore. Le aziende silvo-pastorali trovano una loro collocazione in articoli successivi che dobbiamo esaminare. La legge regionale prevede già interventi per 85 per cento a favore delle aziende silvo-pastorali. L'emendamento presentato avrebbe un valore limitativo della entità di tali interventi; francamente, non ne comprendo lo spirito...

PRESIDENTE. Penso che il Governo lo ritiri.

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Si, signor Presidente, si, lo ritira.

PRESIDENTE. Se ne dà atto. Si passa allo emendamento, sempre allo stesso comma, dell'onorevole Lo Magro ed altri: dopo le parole « alle cooperative agricole » aggiungere « nonchè ai consorzi di bonifica e a quelli di miglioramento fondiario ». Il parere della Commissione?

NATOLI, Presidente della Commissione. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lo Magro ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Rindone, Messina, Marilli e Scaturro il seguente emendamento: dopo le parole « cooperative agricole » aggiungere « di coltivatori diretti ».

SCATURRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Signor Presidente, io credo che noi dobbiamo cercare di intenderci sul concetto di cooperazione e, conseguentemente, sull'indirizzo da seguire, in merito, nei nostri lavori. Infatti, se non stiamo attenti, si rischia di contrabbandare qualcosa di madornale; per questo motivo necessita chiarire le cose nella maniera la più ampia e lucida possibile.

Lo ha detto l'onorevole Marilli ed io lo ripeto e lo sottolineo: quando si prevede di dare l'85 per cento a cooperative agricole, non meglio specificate, per impianti fino a 50 milioni, non è difficile non notare, sostanzialmente, come si intenda ammettere al contributo anche, per esempio, due nuclei familiari, di parenti o di affini i quali, per l'occasione, si mettono assieme nella conduzione di una

azienda e procedono all'acquisto di un impianto di quaranta o cinquanta milioni.

Ma in queste condizioni, siamo mille miglia lontano dalla cooperazione! Fare ciò, il creare le condizioni per poter ammettere anche raggruppamenti di questo tipo, al contributo previsto, significa dare soldi specificatamente a persone fisiche singole o comunque a gruppi di famiglie. Altro che aiuto alla cooperazione!

Si potrebbe sostenere che non è proibito ai contadini, ai coltivatori diretti, di associarsi per dar vita ad un impianto del valore di 50 milioni; ma quando un gruppo di coltivatori diretti si mette in cooperativa per fare un impianto, evidentemente adeguato, non può, necessariamente e per motivi di serietà non orientarsi se non verso una spesa che superi i 50 milioni. Quindi nel caso nostro noi avremo che gli agrari avrebbero diritto a contributi per l'85 per cento mentre le cooperative di contadini resterebbero ancorate a quanto previsto dal Piano verde, cioè al contributo del 50 per cento. Proprio così!

Se mai, semprechè vi sia la disponibilità di fondi, potrebbero accedere a quanto previsto dall'articolo 2 della famosa legge 3 gennaio e cioè al 60 per cento.

E' questo, quindi, un provvedimento che sostanzialmente agevola coloro che hanno maggiore disponibilità e lascia immutata, invariata la posizione di coloro che tale disponibilità non hanno. Ed allora, onorevoli colleghi, dobbiamo cercare di avere le idee chiare; dobbiamo evitare ogni equivoco e dare alle parole il loro reale significato.

Per cui noi riteniamo...

PRESIDENTE. Prego di non interrompere l'onorevole Scaturro.

SCATURRO. Ma, onorevoli colleghi, cooperazione significa un'altra cosa; cooperazione significa, essenzialmente, associazione di piccoli produttori in cooperativa la quale, attraverso la legge, sia messa nelle condizioni di costituire una entità economica tale da potere competere sui mercati nei confronti delle aziende più grosse. Questo è il concetto che noi vogliamo introdurre, un concetto che non tradisca i principi della cooperazione, un concetto che non credo di dover, in questa Assemblea, tornare a ripetere, perchè dovrebbe essere noto a tutti quanti, e che è noto anche all'Assessore all'agricoltura. Il fatto è, però,

che quest'ultimo lo disattende perchè le sue cure e le sue attenzioni sono rivolte altrove, non alla cooperazione.

Ecco, perchè io richiamo l'attenzione di tutti i colleghi affinchè su questo emendamento l'Assemblea si pronunci senza sotterfugi e senza equivoci.

NATOLI, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI, Presidente della Commissione. La Commissione è contraria, a maggioranza. Ed è, motivatamente, contraria: ritiene di difendere il principio dell'associazione nella cooperazione per la produzione. Questo concetto è preminente per qualsiasi associazione avente carattere particolare e parziale.

Quindi, la motivazione che noi diamo a questo parere contrario è estremamente chiara, e si inquadra in quella valutazione dei problemi agricoli con i quali, naturalmente, discordiamo con i colleghi della sinistra.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rindone ed altri al primo comma dell'articolo 4.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dall'Assessore Sardo, per il Governo, il seguente emendamento:

al terzo comma, nell'espressione « in applicazione di leggi dello Stato o di altri enti » sostituire la parola: « di » con: « da ».

E' la correzione di un evidente errore di stampa, poichè gli « altri enti » non fanno leggi.

Pongo ai voti tale emendamento.

Chi è favorevole, resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento Rindone ed altri al terzo comma, che rileggono:

dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:

« Possono beneficiare del contributo, di cui al primo comma del presente articolo solo le cooperative i cui soci risultino essere coltivatori diretti o manuali coltivatori della terra, fatta salva la presenza fra essi di tecnici agricoli o amministrativi in misura utile per il migliore espletamento dell'attività della cooperativa e in ogni caso in misura non superiore al 4 per cento del numero complessivo dei soci.

Il limite del valore ammissibile al contributo di cui al primo comma del presente articolo può venire superato ove la progettazione attenga a strutture ed impianti ritenuti commisurati alla potenzialità o ai programmi delle cooperative richiedenti, ma in tali casi il contributo in conto capitale non può superare la misura dell'85 per cento su cento milioni ».

Ora poichè tale emendamento è collegato con i precedenti a firma degli stessi presentatori, i quali sono stati respinti dall'Assemblea, dichiaro l'emendamento precluso.

Si passa all'emendamento degli onorevoli Genna ed altri al quarto comma.

Lo rileggono:

dopo il quarto comma dell'articolo 4, aggiungere il seguente:

« Le predette agevolazioni sono applicabili anche per la costituzione nei centri o zone di consumo, anche all'estero di depositi e di centri di smistamento o di vendite dipendenti da cooperative del territorio siciliano. Gli impianti realizzati con tali agevolazioni non possono, per un periodo di sette anni essere volontariamente alienati, né, comunque, distolti dalla loro destinazione di facilitazione della vendita dei prodotti regionali sotto pena di decadenza del beneficio ».

Qual è il parere della Commissione?

FASINO, relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Rileggono pertanto il testo dell'articolo 4 come risulta dalle votazioni effettuate sugli emendamenti che erano stati presentati:

« Art. 4.

Allo scopo di potenziare le strutture di trasformazione e commercializzazione e le relative attrezzature e pertinenze atte ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti e per impianti non superiori a 50 milioni di opere, possono essere concessi alle cooperative agricole contributi in conto capitale nella misura dell'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Tali contributi sono concessi anche per l'ampliamento, per l'ammodernamento nonché per le attrezzature di impianti già esistenti.

Quando il contributo è concesso in applicazione di leggi dello Stato o da altri enti operanti nel territorio della Sicilia, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad integrare il contributo stesso fino alla concorrenza della misura prevista dal presente articolo.

In dipendenza dell'integrazione di cui al precedente terzo comma gli eventuali mutui a tasso agevolato previsti dalla vigente legislazione nazionale, non possono superare la differenza tra l'ammontare complessivo del contributo concesso e quello della spesa riconosciuta ammissibile.

Per l'applicazione del presente articolo rimangono in vigore le norme previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della legge 23 dicembre 1954, numero 47.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 5 aprile 1954, numero 9 e gli articoli 1 e 6 della legge 23 dicembre 1954, numero 47 ».

Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

All'articolo 4 era stato presentato dagli onorevoli Genna ed altri un emendamento che possiamo considerare 4 bis, trattando una materia particolare e cioè la distillazione dell'uva, che è stato già annunziato. Vengono, inoltre, in questo momento presentati molti altri emendamenti quali articoli aggiuntivi 4 bis e 4 ter a firma di altri colleghi.

Ritengo che la Commissione vorrà prima esaminarli.

FASINO, relatore. Per il momento è meglio accantonarli così come è stabilito per l'articolo 2 bis degli onorevoli Bombonati ed altri, perché la Commissione abbia il tempo di valutarli.

Intanto si può proseguire nell'esame del testo della Commissione.

PRESIDENTE. D'accordo.

LOMBARDO. Preannuncio la presentazione di un altro emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. *Gaudium magnum!*

CORALLO. Io vorrei conoscere il motivo della richiesta di accantonamento.

PRESIDENTE. La Commissione ha già chiesto l'accantonamento dell'emendamento articolo 2 bis perchè si è riservata di esaminarlo alla luce di quanto deciderà l'Assemblea circa l'attuale testo in discussione sulla base dei risultati delle votazioni degli articoli che in atto sono contenuti nel testo, modificati da qualche emendamento. Successivamente esaminerà tutti i suddetti articoli aggiuntivi e, del resto, come ho precedentemente annunziato, non saranno opposte preclusioni.

CORALLO. Sarebbe da esaminare se l'Assemblea è della stessa opinione.

PRESIDENTE. L'accantonamento dello emendamento articolo 2 bis è stato deciso poc'anzi dall'Assemblea. Si è sempre operato l'accantonamento di qualche articolo, ogni qual volta avrebbe condizionato o sarebbe stato condizionato dal rimanente degli articoli di una legge.

Onorevole Natoli, nel caso particolare, si vorrebbe conoscere i motivi per i quali la

Commissione richiede l'accantonamento degli emendamenti articoli 4 bis e 4 ter.

NATOLI, Presidente della Commissione. Sembra ad un primo esame che gli emendamenti, che la Commissione ha chiesto all'Assemblea, di poter esaminare susseguentemente, modifichino il tutto armonico della legge. Avendo potuto, la Commissione, disporre degli emendamenti in discussione con molto ritardo, non ha potuto per motivi di tempo procedere all'esame ed allo studio di essi. Riteniamo che la richiesta possa essere accolta; diversamente, si potrà anche proseguire ma, naturalmente la Commissione sarà meno celere, meno pronta nel dare il proprio parere.

FASINO, relatore. A termine di Regolamento, potrebbe essere avanzata la richiesta di un rinvio di 24 ore, perchè sono emendamenti che comportano spese per parecchi miliardi di lire; e si tratta, inoltre, di temi non contenuti nell'attuale disegno di legge. Se verrà accolta la nostra proposta, dopo esaminato il disegno di legge, esamineremo la parte finanziaria.

PRESIDENTE. Comunque, onorevole Corallo, se ella non ha particolari motivi per chiedere che si proceda immediatamente allo esame di detti articoli, non c'è ragione di respingere la richiesta della Commissione. Trovo giusto che si valuti attentamente l'onere finanziario che importano gli articoli aggiuntivi e, del resto, come ho precedentemente annunziato, non saranno opposte preclusioni.

Chiedo però alla Commissione di star bene attenta perchè non si creino preclusioni a causa degli articoli del disegno di legge che andiamo a votare.

La Presidenza non vorrebbe trovarsi costretta a dichiarare precluso qualche emendamento che ora viene accantonato.

Se non sorgono osservazioni, pertanto, rimane stabilito l'accantonamento momentaneo degli emendamenti articoli aggiuntivi all'articolo 4 e così pure quelli che venissero presentati ad altri articoli, per essere discussi e votati, dopo che sarà concluso l'esame del disegno di legge nel testo della Commissione.

Si passa all'articolo 5.

Invito il deputato segretario a darne lettura:

DI MARTINO, segretario:

« Art. 5.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature idonee alla lotta contro il gelo e la grandine.

Tali contributi non possono superare il 75 per cento della spesa ritenuta ammisible e sono concessi a favore di cooperative o loro consorzi o di organizzazioni di produttori.

Per la concessione dei predetti contributi si applicano le norme previste dalla legge 13 febbraio 1933, numero 215 per le opere di miglioramento fondiario e successive aggiunte e modificazioni».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Genna, Tomaselli, Buttafuoco, Grammatico e La Terza il seguente emendamento:

al secondo capoverso, dopo le parole: « o di organizzazione dei produttori » aggiungere: « o di singole imprese agricole ».

La Commissione?

FASINO, relatore. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Avverto che vi è un emendamento a firma degli onorevoli Nigro, Lombardo ed altri che tratta materia analoga a quella degli emendamenti precedentemente accantonati.

LOMBARDO. Chiedo che venga anch'esso accantonato.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.

Faccio notare che per ragioni di armonia legislativa dove è detto « l'Amministrazione regionale » sarebbe preferibile dire « l'Assessorato all'agricoltura e alle foreste ».

Se non sorgono osservazioni, la Presidenza provvederà a tale correzione in sede di coordinamento.

Pongo ai voti l'articolo 5 nel testo della Commissione con la modifica di cui sopra.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 6.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 6.

L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla difesa fitosanitaria nel territorio dell'Isola a mezzo degli operatori e con gli interventi previsti dall'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, numero 910.

A tal fine i limiti del contributo previsti dal citato articolo 7, lettera a) sono aumentati del 30 per cento.

Qualora i contributi anzidetti sono concessi in applicazione di leggi statali l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad integrare i contributi medesimi sino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente articolo.

Qualora l'Esa intervenga a norma del presente articolo per la difesa fitosanitaria di colture povere di collina o di montagna è autorizzato ad integrare la spesa sino alla concorrenza del 100 per cento.

E' abrogata la legge 18 luglio 1961, numero 11 ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Rindone, Giacalone Vito, Cagnes, Scaturro, Messina e Marilli:

sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« Qualora l'Esa intervenga a norma dello articolo 7, lettera a), della legge 27 ottobre 1966, numero 910, per la difesa fito-sanitaria, l'Assessorato dell'agricoltura e foreste è autorizzato ad integrare il contributo previsto dal predetto articolo 7, lettera a), fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa.

E' abrogata la legge 18 luglio 1961, numero 11 »;

— dagli onorevoli Grammatico, Genna, Sallicano, Buttafuoco, Marino Giovanni e Cardillo:

sostituire il penultimo comma dell'articolo 6 con il seguente:

« Qualora l'Assessorato all'agricoltura e foreste decida di intervenire attraverso l'Esa, le cooperative ed i consorzi per la difesa fitosanitaria di colture povere di collina o di montagna, lo stesso è autorizzato ad integrare la spesa fino alla concorrenza del 100 per cento »;

RINDONE. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento a firma mia e di altri colleghi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINDONE. Onorevole Assessore, il nostro emendamento, sostitutivo di tutto l'articolo 6, tende a mettere ordine nel settore dall'articolo previsto, ové, sino ad ora, si è svolta una azione assolutamente incontrollata e disperiva.

Tempo addietro è stato costituito l'Esa e noi riteniamo che i compiti della lotta antiparassitaria debbono essere affidati all'Ente di sviluppo agricolo, eliminando, così, canali dispersivi, e molte volte speculativi cui si è dato, talvolta, vita, a discapito, evidentemente della salvaguardia del denaro pubblico e quindi a detimento dei fondi regionali. Ecco, perchè insistiamo sul nostro emendamento. Se realmente, lo scopo della legge è quello di mettere ordine in questo ambito il nostro emendamento è assolutamente pertinente.

PRESIDENTE. La Commissione?

FASINO, *relatore*. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, *Assesore all'agricoltura e foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo a firma Rindone ed altri.

RINDONE. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Poichè la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di deputati si procede alla votazione per scrutinio segreto dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 6 presentato dagli onorevoli Rindone, Giacalone Vito, Cagnes, Scaturro, Messina e Marilli.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole all'emendamento; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

DI MARTINO, *segretario, fa l'appello.*

Prendono parte alla votazione: Attardi, Buttafuoco, Cagnes, Capria, Carbone, Carfi, Celi, Colajanni, Coniglio, Corallo, D'Acquisto, D'Alia, De Pasquale, Di Benedetto, Di Martino, Fasino, Genna, Giacalone Diego, Giacalone Vito, Giubilato, Giummarra, Grammatico, Grasso Nicolosi, Grillo, La Duca, La Porta, Lo Magro, Lombardo, Mangione, Marilli, Marino Giovanni, Marraro, Mattarella, Mazzaglia, Messina, Muccioli, Natoli, Nigro, Occhipinti, Ojeni, Recupero, Rindone, Rizzo, Romano, Russo Giuseppe, Russo Michele, Santalco, Sardo, Scaturro, Tomaselli, Traina.

Si astiene: il Presidente Lanza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti	52
Astenuti	1
Votanti	51
Maggioranza	26
Voti favorevoli	28
Voti contrari	23

(L'Assemblea approva)

Riprende l'esame del disegno di legge numero 199/A.

PRESIDENTE. Essendo stato approvato lo

emendamento sostitutivo all'articolo 6, evidentemente l'emendamento Grammatico ed altri all'articolo 6 nel testo della Commissione è superato.

Si passa all'articolo 7.

Invito il deputato segretario a darne letura.

DI MARTINO, *segretario*:

« Art. 7.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste e i dipendenti ispettorati entro i limiti delle rispettive competenze sono autorizzati ad integrare, sino alla concorrenza della misura massima prevista dal primo e secondo comma del precedente articolo 2, i contributi concessi per lo sviluppo delle colture arboree in applicazione dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1966, numero 910 quando il beneficio è rivolto a favore dei coltivatori diretti ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Rindone, Giacalone Vito, Cagnes, Scaturro, Messina e Marilli:

dopo il primo comma dell'articolo 7 aggiungere il seguente:

« I contributi integrati secondo quanto disposto al comma precedente, vengono concessi alle categorie di coltivatori diretti di cui al primo capoverso del precedente articolo 2 e la loro erogazione si effettua con le modalità e le procedure dallo stesso articolo previste »;

— dagli onorevoli Marilli, Rindone, Scaturro e Messina:

all'articolo 7 aggiungere il seguente comma:

« La maggiorazione di cui al comma precedente è concessa sulla base del provvedimento che approva le perizie e concede contributi, ed è corrisposta all'atto della emissione del provvedimento di ammissione al contributo »;

— dagli onorevoli Grammatico, Genna, Sallicano, Buttafuoco, Marino Giovanni e Cardillo:

alla fine del primo comma dell'articolo 7,

aggiungere: « delle imprese a conduzione diretta ».

Pongo in discussione l'emendamento Grammatico ed altri.

Il parere della Commissione?

MARILLI. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Grammatico ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento Rindone ed altri.

RINDONE. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Se ne dà atto.

Si passa all'emendamento Marilli ed altri all'articolo 7. La Commissione?

NATOLI, *Presidente della Commissione*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Signor Presidente, chiederei che fosse puntualizzata la situazione.

FASINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *relatore*. All'articolo 7 figurano due emendamenti: uno del collega Marilli ed altri, che recita: « la maggiorazione di cui al comma precedente è concessa sulla base del provvedimento »; e un emendamento, a firma degli onorevoli Rindone ed altri; che così si esprimeva: « i contributi integrati secondo quanto disposto », ecc. Ora i firmatari hanno ritirato quest'ultimo emendamento; resta quindi l'emendamento a firma Marilli, Messina, Rindone, nei confronti del quale la Commissione ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, qual è il parere del Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'emendamento Marilli, Rindone ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 7 nel testo risultante:

« L'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste e i dipendenti Ispettorati entro i limiti delle rispettive competenze sono autorizzati ad integrare, sino alla concorrenza della misura massima prevista dal primo e secondo comma del precedente articolo 2, i contributi concessi per lo sviluppo delle colture arboree in applicazione dello articolo 15 della legge 27 ottobre 1966, numero 910 quando il beneficio è rivolto a favore dei coltivatori diretti.

La maggiorazione di cui al comma precedente è concessa sulla base del provvedimento che approva le perizie e concede contributi ed è corrisposta all'atto della emissione del provvedimento di ammissione a contributo ».

Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 8.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 8.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste, i dipendenti Ispettorati, entro i limiti delle proprie competenze, sono autorizzati ad integrare del 20 per cento elevabile al 30 per cento per i coltivatori diretti i contributi concessi per lo sviluppo zootecnico in applicazione dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, numero 454 e successive ag-

giunte e modificazioni e dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, numero 910.

Le leggi 29 giugno 1929, numero 1366 e 27 maggio 1940, numero 627 non si applicano nel territorio della Regione siciliana ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati all'articolo 8 i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Rindone, Giacalone Vito, Cagnes, Scaturro, Messina e Marilli:

all'articolo 8, sopprimere le parole: « 20 per cento elevabile al »;

dopo le parole: « coltivatori diretti » aggiungere le seguenti altre: « singoli ed associati, come definiti al primo comma dell'articolo 2 »;

— dagli onorevoli Messina, Marilli, Scaturro e Rindone:

dopo il primo comma dell'articolo 8, aggiungere il seguente altro:

« Per le zone ove non opera l'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, numero 910, il contributo a favore dei coltivatori diretti singoli e associati come definiti al primo comma dell'articolo 2 è corrisposto nella misura del 50 per cento »;

— dagli onorevoli Grammatico, Genna, Sallicano, Buttafuoco, Marino Giovanni e Cardillo:

al terzo rigo dell'articolo 8, dopo la dizione: « coltivatori diretti », aggiungere: « e delle imprese agricole a conduzione diretta »;

— dall'Assessore Sardo:

al primo comma dell'articolo 8, dopo le parole: « e le foreste » togliere la virgola ed aggiungere la parola: « e »;

modificare il secondo comma nel modo seguente:

« Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 giugno 1929, numero 1366, e la legge 27 maggio 1940, numero 627, non si applicano nel territorio della Regione siciliana ».

E' stato altresì presentato dagli onorevoli Rindone, Giacalone Vito, Cagnes, Scaturro, Messina e Marilli il seguente emendamento aggiuntivo articolo 8 bis:

dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente articolo 8 bis:

« Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 ottobre 1964, numero 26, è autorizzata, a partire dall'anno 1968, la spesa annua di lire 1 miliardo e 500 milioni.

Il limite di lire 14 milioni previsto allo ultimo comma dell'articolo 1 della predetta legge non è applicabile alle cooperative agricole di coltivatori diretti ».

Analogamente a quanto è stato disposto per gli altri articoli aggiuntivi, propongo che anche questo venga accantonato per il momento.

Se non sorgono osservazioni, così resta stabilito.

GRAMMATICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMMATICO. Onorevole Presidente, desidero fare presente che gli emendamenti che si riferiscono alle imprese agricole a conduzione diretta erano tutti derivazione della impostazione che noi davamo alla sostanza degli articoli 1 e 2. Ora, poichè la votazione di stamattina ha avuto le conclusioni che ha avuto, i nostri emendamenti sono da ritenere ritirati. Questo per economia di tempo.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Grammatico. Si dà atto delle sue dichiarazioni e della sua manifestazione di volontà di ritiro di tutti gli emendamenti conseguenti a quella impostazione.

Ora innanzitutto votiamo l'emendamento del Governo:

aggiungere dopo la parola: « l'Assessore all'agricoltura e foreste » la parola: « e » sopprimendo la virgola.

La Commissione?

NATOLI, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi:

(E' approvato)

Si passa all'emendamento Rindone ed altri:

sopprimere le parole: « 20 per cento elevabile al ».

La Commissione?

NATOLI, Presidente della Commissione. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

MESSINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, relatore. Onorevole Presidente, sarebbe opportuno — e del resto, così vuole il Regolamento e la logica — che Commissione e Governo esprimessero il loro parere dopo gli interventi dei colleghi.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Fasino. Intanto ho già dato la parola all'onorevole Messina.

MESSINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la dizione che noi abbiamo presentato, come emendamento, vuole stabilire in termini rigidi il contributo che deve essere dato ai coltivatori diretti.

L'articolo 8 recita, a proposito: « il contributo del 20 per cento elevabile al 30 per cento ». Evidentemente tutto questo dà un largo potere di discrezionalità che, peraltro, non è nelle caratteristiche della legge. Ne consegue che stabilire un limite preciso, un contributo preciso del 30 per cento, significa stabilire un contributo a cui tutti possono attingere senza possibilità di discrezionalità da parte dell'organo esecutivo. Noi non vediamo le ragioni per cui da parte del Governo, della maggioranza, si debba lasciare tale dizione; non vi è motivo alcuno se non di discrezionalità. Da qui il nostro emendamento che tende a stabilire un criterio rigido e preciso.

FASINO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, relatore. Onorevole Presidente, non ho capito bene la motivazione, attraverso

VI LEGISLATURA

LXXVI SEDUTA

27 MARZO 1968

la quale il collega Messina ritiene di dover insistere sul suo emendamento.

PRESIDENTE. Per evitare la discrezionalità dell'Esecutivo, sembra.

FASINO, *relatore*. Se il problema è di discrezionalità, noi proponiamo che la parola « elevabile » si trasformi in « elevato », in maniera che, quando si tratta di coltivatori diretti il contributo è del 30 per cento, evitando così la discrezionalità per quanto riguarda l'operato dell'Amministrazione...

PRESIDENTE. Mi pare che sia una proposta esatta.

FASINO, *relatore*. Se il problema è questo. Ma io penso che il collega Messina intenda togliere l'incentivazione del 20 per cento per un settore fondamentale, qual è la zootecnia, il cui sviluppo è indispensabile all'economia agricola siciliana.

Ora, noi non siamo favorevoli a questo, perché riteniamo che è così limitata l'attività zootecnica in Sicilia, che, deve essere, comunque, incentivata. Che, poi, si debba invece dare una incentivazione particolare e stabile per i coltivatori diretti, questo è, un altro discorso e questo era il concetto dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Messina insiste nelle sue considerazioni?

MESSINA. Si, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento in discussione, degli onorevoli Rindone, Giacalone Vito, Cagnes, Scaturro, Messina e Marilli:

sopprimere le parole: « 20 per cento elevabile al ».

Chi è favorevole all'emendamento, per cui Commissione e Governo hanno manifestato parere contrario, resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvato*)

Si passa all'emendamento Rindone, Messina ed altri, sempre allo stesso articolo:

dopo le parole: « coltivatori diretti » inserire le seguenti « singoli ed associati come definiti dal primo comma dell'articolo 2 ».

Onorevole colleghi questo emendamento decade per le considerazioni di poc'anzi.

Si passa all'emendamento Messina ed altri, aggiuntivo al primo comma:

« Per le zone ove non opera l'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966 numero 910 il contributo a favore dei coltivatori diretti singoli e associati, come definiti al 1º comma dell'articolo 2, è corrisposto nella misura del 50 per cento ».

MESSINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, lo scopo di questo emendamento aggiuntivo è di dare contributi per la zootecnia, sempre in riferimento ai coltivatori diretti singoli e associati, su tutto il territorio agrario siciliano. Noi sappiamo che la legge per il Piano verde, e segnatamente l'articolo 14, stabilisce incentivi e investimenti a favore della zootecnia nelle zone di possibile sviluppo dal punto di vista economico. Noi riteniamo, invece, che la Regione siciliana debba operare su tutta l'area agricola in quanto vi sono grandi masse di piccoli allevatori, di coltivatori, che dalla legge per il Piano verde, non riceverebbero alcun beneficio.

Sappiamo che la zootecnia è una componente fondamentale della agricoltura nella nostra Isola per cui è giusto che il contributo venga dato a tutti quanti ne facciamo richiesta. Ora, poichè la legge del Piano verde dà un contributo per le zone di alto sviluppo e poichè la Regione siciliana integra questo contributo per le zone dove opera il Piano verde, noi riteniamo giusto che da parte della Regione siciliana venga dato un contributo comprensivo di quello del Piano verde e di quello della Regione siciliana, ed estensibile a tutti gli allevatori e a tutti i coltivatori siciliani.

Vero è che vi sono alcune disposizioni della legge del Piano verde, alcune direttive che stabiliscono per una gran parte dei comuni siciliani, il contributo da parte della Regione; però è pur vero che, anche nell'ambito di quelle stesse direttive, che pur sono ampie rispetto ad altre, restano esclusi una serie di comuni. Per queste considerazioni e per lo spirito che vuole animare questo disegno di legge, di aiuto a tutti gli allevatori ed a tutti i piccoli coltivatori, noi chiediamo che

venga approvato questo emendamento aggiuntivo e se ne faccia un secondo comma dell'articolo 8.

FASINO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, relatore. Signor Presidente, la Commissione rileva che questo articolo è superfluo, in quanto la legge sul Piano verde opera in tutte le zone di alta collina e montagna. Nelle direttive, approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, queste zone, indicate come sesta zona della Sicilia, sono chiaramente illustrate anche attraverso la indicazione dei comuni di ogni singola provincia ed in questa sesta zona di alta collina e montagna è previsto, quasi esclusivamente, l'incremento delle attività zootecniche, per quanto riguarda l'allevamento ovino, bovino, suino ed equino. Quindi io credo che il collega Messina possa essere rassicurato dal fatto che la interpretazione del primo comma dell'articolo 14, cui egli si riferisce, è assai chiaramente ed esaurientemente, poi, esplicita dalle direttive che sono state approvate con decreto da parte del Ministro e che riguardano proprio queste zone montane in cui è previsto, specificamente, l'incremento della zootecnia.

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Signor Presidente, in aggiunta a quanto ha detto l'onorevole Fasino, ampiamente rassicurante riguardo ai dubbi manifestati dallo onorevole Messina, mi pare di potere ricordare agli onorevoli colleghi che al primo articolo della presente legge noi abbiamo aggiunto che le provvidenze, gli interventi regionali sono relativi a tutte le zone agrarie e forestali dell'Isola, senza alcuna esclusione. Questa è l'ulteriore garanzia per quanto riguarda le preoccupazioni che sarebbero state avanzate dall'onorevole Messina.

Per quanto, poi, il merito della questione, mi pare che se la preoccupazione è quella espressa dall'onorevole Messina, il contenuto dell'emendamento non risponde alla misura

di salvaguardia propostasi. Per questi motivi il Governo è contrario all'emendamento.

SCATURRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Scaturro, la Presidenza aveva avvertito poc'anzi che, non sarebbe stato consentito ad alcun deputato di tornare ad intervenire dopo il parere manifestato dalla Commissione e dal Governo.

SCATURRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

SCATURRO. Onorevole Presidente, prendo atto e sono perfettamente d'accordo con la sua raccomandazione. Però, il pensiero del Governo e della Commissione viene reso noto quando è espresso; quindi, io non posso sapere antecedentemente gli argomenti che verranno avanzati dai componenti della Commissione e dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Si potrebbe prevenire.

SCATURRO. Purtroppo, non sono dotato di un tale attributo. Le cose che hanno detto l'onorevole Fasino e l'Assessore per l'agricoltura (che noi all'articolo 1 abbiamo aggiunto la norma secondo la quale la legge opera in tutto il territorio della Regione) sono vere, solo, però, che al momento, non si tiene conto che noi, con l'articolo 8, integriamo puramente e semplicemente le provvidenze dello Stato. Quindi, se in qualche zona, per esempio, a parte se è in montagna o no, non opera il Piano verde, per la parte specifica della legge relativa ai contributi per la zootecnia, è chiaro che non possiamo intervenire, onorevole Sardo.

L'emendamento dell'onorevole Messina e di altri colleghi, prevede invece che laddove non opera il Piano verde intervenga la Regione, come già previsto all'articolo 1, ma ponendo a carico della Regione, specificatamente, l'intero contributo sia dello Stato che della Regione stessa. Questo è il concetto che io volevo esprimere, appunto, per pregare l'onorevole Assessore di tenere conto di questa realtà.

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di parlare? Nessuno. Onorevoli colleghi, allora pongo ai voti l'emendamento Messina, Marilli ed altri così come è stato letto.

Chi è favorevole all'emendamento resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvato*)

CARBONE. (*Commenta*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il deputato segretario è il notaio dell'Assemblea, per cui la conta è di sua competenza esclusiva.

Allora, onorevoli colleghi, passiamo all'altro emendamento del Governo, che, praticamente, è un emendamento modificativo dell'ultimo comma, anzi, direi, specificativo; esso, infatti, limita la applicabilità nel territorio della Regione siciliana degli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 giugno 1929 e della legge 27 marzo 1949.

RINDONE. Desideriamo che il Governo lo illustri; non abbiamo presente la legge del 29 giugno 1929.

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Infatti, io ho chiesto la legge del 29 giugno 1929 numero 1366, che ora è a disposizione dei colleghi. Gli articoli 1, 2 e 3 di questa legge, riguardano l'incremento della produzione bovina, ovina e suina; gli articoli 5 e seguenti afferiscono alle norme della produzione che non sono abrogabili perché, in merito, ancora in Sicilia noi ci atteniamo a queste norme. E' una questione esclusivamente tecnica. Mentre, per quanto riguarda la legge del 1940, essa tratta dell'incremento della produzione bovina, ovina e suina, ma è priva di norme relative alla riproduzione. Se qualcuno dei colleghi vuole soffermarsi a consultare le due leggi può benissimo farlo; comunque, è, ripeto, una questione esclusivamente tecnica.

RINDONE. D'accordo.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

FASINO, relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testè illustrato dal Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Non vi sono altri emendamenti.

Rileggo allora l'articolo 8 nel testo risultante, prima di porlo ai voti:

« Art. 8.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, e i dipendenti Ispettorati, entro i limiti delle proprie competenze, sono autorizzati ad integrare del 20 per cento elevabile al 30 per cento per i coltivatori diretti, i contributi concessi per lo sviluppo zootecnico in applicazione dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, numero 454 e successive aggiunte e modificazioni dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, numero 910.

Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 giugno 1929, numero 1366 e la legge 27 maggio 1940, numero 627 non si applicano nel territorio della Regione siciliana ».

Pongo ai voti l'articolo 8 nel testo ora letto. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

**Presidenza del Vice Presidente
GIUMMARRA**

Si passa all'articolo 9. Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 9.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per il funzionamento e l'attività dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale zootecnico e dell'Istituto zooprofilattico nonché per la manutenzione e ripristino dei rispettivi locali ».

PRESIDENTE. All'articolo 9 è stato pre-

sentato un solo emendamento, soppressivo, dall'onorevole Rindone. Esso così suona: « *Sopprimere l'articolo 9* ».

RINDONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINDONE. Onorevole Presidente, quanto diremo vale anche per gli articoli 10, 11, 12 e 13, per i quali abbiamo presentato identici emendamenti di soppressione.

Noi non chiediamo che la Regione non intervenga in questi settori. Tra l'altro, la Regione, fino ad ora, è intervenuta attraverso altre leggi e attraverso stanziamenti di bilancio da queste previsti. Noi riteniamo che tutta questa materia, per gli stessi motivi esposti a proposito dell'articolo 6, se non erronava effettivamente riordinata e riorganizzata, stabilendo quali enti debbano sussistere, quali, invece vadano soppressi, ai fini di quel processo di unificazione, di riordino, e per molti aspetti, di moralizzazione che vogliamo (abbiamo detto, "vogliamo") introdurre nella nuova legislazione regionale. Per questi motivi noi chiediamo la soppressione dell'articolo 9.

Quello che noi riteniamo utile è la presentazione di un disegno di legge organico, che regoli tutta la materia degli enti che curano la lotta antiparassitaria, degli istituti di incremento ippico, dei centri delle zone tecniche, comprese quelle della sperimentazione agraria.

PRESIDENTE. L'onorevole Rindone ha illustrato la ragione degli emendamenti soppressivi degli articoli 9, 10, 11, 12 e 13.

Qual è il parere della Commissione?

FASINO, relatore. Signor Presidente, vorrei brevissimamente illustrare i motivi per cui siamo contrari. L'autorizzazione ad intervenire con contributi e per la vita delle attività dell'Istituto zootecnico, dell'Istituto per l'incremento ippico di Cataina e per le altre attività che sono specificate nell'articolo 10 e nell'articolo 11, era contenuta nella legge del 3 gennaio 1961 numero 3. Quando noi abbiamo abolito l'articolo 1 e l'articolo 2 di questa legge, abbiamo proceduto a questo atto, ripromettendoci di trattare la materia successivamente. Ove ora questi articoli non venis-

sero approvati, non sarebbe possibile, onorevole Rindone, che il Governo della Regione, a mezzo del suo bilancio procedesse ad ammettere a contributo questi istituti, i quali ormai — questo è il punto che va chiarito — fanno parte integrante dell'Amministrazione regionale.

Di fatti, l'Amministrazione regionale è tenuta a fornire tutto il personale necessario per l'Istituto zootecnico e per l'Istituto per l'incremento ippico, essendosi, da parte nostra, persino proceduto alla unificazione dei ruoli con la legge votata alla fine dell'ultima legislatura.

Non si tratta quindi né di dispersione di denaro, né di svolgere attività diverse da quella precedente; si tratta invece di organizzare meglio queste attività, in attesa — ed io sono d'accordo con l'onorevole Rindone — di una legge che riorganizzi tutto il sistema della sperimentazione, anche in rapporto alle iniziative che sono state prese dallo Stato...

RINDONE. Ma il Governo non l'ha fatto. Chiede soltanto un aumento di spesa.

FASINO, relatore. Non è un aumento della spesa; è una diminuzione. Allora, chiudiamo l'Istituto?

SCATURRO. Chiudiamo l'Istituto. Questo Istituto, sì!

FASINO, relatore. Ma non ha senso! Lei sta dicendo una cosa assurda, non soltanto sul piano politico e giuridico, ma anche sul piano economico, sul piano dello sviluppo delle attività agricole della nostra Regione!

Per questi motivi la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il parere del Governo.

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

RINDONE. Chiediamo lo scrutinio segreto.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Poichè la richiesta è appoggiata dal numero prescritto di deputati si procede alla votazione per scrutinio segreto

dell'emendamento Rindone ed altri soppressivo dell'articolo 9.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole all'emendamento; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

DI MARTINO, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Attardi, Bonfiglio, Buttafuoco, Cagnes, Capria, Carbone, Carfi, Celi, Colajanni, Coniglio, Corallo, D'Acquisto, D'Alia, De Pasquale, Di Benedetto, Di Martino, Fasino, Fusco, Genna, Germanà, Giacalone Diego, Giacalone Vito, Giubilato, Giummarra, Grammatico, Grasso Niccolosi, Grillo, La Duca, La Porta, Lombardo, Mangione, Marilli, Marino Giovanni, Marraro, Mattarella, Mazzaglia, Messina, Mongiovì, Muccioli, Muratore, Natoli, Nigro, Occhipinti, Parisi, Recupero, Rindone, Rizzo, Romano, Rossitto, Russo Giuseppe, Russo Michele, Sammarco, Santalco, Sardo, Scaturro, Seminara, Tomaselli, Traina, Trincanato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	59
Maggioranza	30
Voti favorevoli	27
Voti contrari	32

(L'Assemblea non approva)

Riprende l'esame del disegno di legge 199/A.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'Assessore Sardo, per il Governo, il seguente emendamento all'articolo 9:

dopo la parola: « nonchè », aggiungere: « acquisto e manutenzione ».

La Commissione?

FASINO, relatore. Contraria.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'articolo 9.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 10.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 10.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per l'impianto e la conduzione, ivi compresi i canoni dei terreni, dei vivai di viti americane e di piante fruttifere ».

PRESIDENTE. Anche a questo articolo vi è un emendamento soppressivo a firma degli onorevoli Rindone, Giacalone Vito, Cagnes, Scaturro, Messina e Marilli, il quale dice « sopprimere l'articolo 10 ».

Chi chiede di parlare?

SCATURRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Signor Presidente, noi siamo per la soppressione dell'articolo 10 e non lo facciamo come ha sostenuto qualche collega, magari strillando, per capriccio o per volontà di distruggere ciò che già esiste, ma perchè siamo convinti che le spese previste in questi 4 articoli sono delle spese inutili, sono delle spese malfatte. Noi stiamo discutendo una legge di ristrutturazione del bilancio, e, così come abbiamo dichiarato nel corso della discussione generale, ripetiamo, ancora questa sera, che il Governo provvede, con questi articoli ad alcuni aggiustamenti di capitoli, ma lascia invariata la spesa, e in qualche caso, la aumenta. Evidentemente, infatti, quanto previ-

sto dall'articolo 10, e cioè l'impianto e la conduzione dei vivai di viti americane e di piante fruttifere, non può trovare soluzione con un articolo di questo tenore; né con l'attuale struttura della legge che prevede l'istituzione di vivai di viti americane. Occorre, all'uopo, una legge seria, se vogliamo fare qualcosa di valido e di concreto. Noi abbiamo vivai di viti americane che non forniscono le piantine necessarie all'agricoltura. Occorre procedere, nel quadro di un riesame, alla riorganizzazione di tutta la materia.

La soppressione di questo articolo significa, oggi, porre le basi e le condizioni per un effettivo riordino; il lasciarlo, così come è, vuol dire, nei fatti, continuare a sciupare somme senza utilità alcuna per l'agricoltura e per i produttori.

GRAMMATICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMMATICO. Onorevole Presidente, concordo con quanto dice il collega Scaturro là dove afferma che tutta questa materia debba essere seriamente e responsabilmente riorganizzata. Però vorrei ricordare che quando, poc'anzi, io sostenevo che in sede di esame di questa legge si dovessero tracciare determinate linee di fondo sulla politica agricola in Sicilia e sugli strumenti da utilizzare ai fini dell'esercizio di un indirizzo di politica agraria, mi fu detto dalla sinistra, che questa legge riguardava solo i coltivatori diretti e le provvidenze relative; inoltre mi è stato contestato che l'attuale è legge di coordinamento delle disposizioni esistenti; conseguentemente, tutta la materia e i problemi inerenti a un rilancio della situazione agricola siciliana, sarebbero stati delegati ad altra legge organica.

Ora, se ciò è vero, è evidente che la tesi sostenuta attraverso gli articoli 10, 11 e 12 è una tesi che tende ad affermare soltanto una posizione di coordinamento e di riorganizzazione provvisori.

SCATURRO. Di cose utili, non di cose inutili.

GRAMMATICO. No, onorevole Scaturro, bisogna decidersi. La legge in discussione è un determinato tipo di legge o è un altro. Non si scappa da questo dilemma. Non si può, esa-

minando un articolo, sostenere una tesi, per poi, esaminandone altri, sostenere tesi contrarie. Questa legge o è davvero una premessa ad una ristrutturazione generale dei problemi agricoli o, è cosa diversa. Se è vero tutto questo, nel quadro di un coordinamento, noi non possiamo non tenere conto delle situazioni esistenti dal punto di vista legislativo. E' semplicistico chiedere la soppressione dell'articolo 10 e conseguentemente mettere fine al problema dei vivai di viti americane. Siamo nel marzo 1968, con determinate spese, con una situazione che esiste, che non può essere cambiata di punto in bianco. Nè, d'altra parte, ci prospettate altra soluzione. E, dato che l'illustrazione del collega Scaturro si riferisce anche agli articoli 11 e 12 io vorrei dire quanto appresso: dal contesto dell'articolo 11, si evince un indirizzo del Governo per la riorganizzazione della materia, se è vero che si chiede, da un lato la soppressione dei centri avicoli di Palermo e di Messina e dell'osservatorio avicolo di Marsala, ma dall'altro lato i compiti di questi stessi istituti verrebbero ad essere devoluti all'Istituto sperimentale zootecnico.

Una soluzione, quindi, viene ad essere data; un avvio di riorganizzazione è dato della materia. Si tratta di una giusta riorganizzazione? Potrebbe darsi una diversa impostazione? Molto probabilmente si potrebbe rispondere in modo affermativo, ma questo problema va trattato nella legge organica di carattere generale. Al momento, sforziamoci di dare una prima sistemazione e una prima organizzazione.

SCATURRO. Così andremo avanti ancora per 50 anni!

GRAMMATICO. Non è questione di 50 anni; è la realtà. Lo stesso discorso vale per l'articolo 12; abbiamo anche qui una impostazione di riorganizzazione di una determinata materia, che tiene conto delle realtà esistenti, realtà che non possono essere ignorate né cancellate. Cosa propone l'articolo 12? Che le cantine sperimentali di Noto e di Milazzo, invece di funzionare autonomamente, svolgano la loro attività sotto il controllo diretto dello Istituto della Vite e del Vino. Debbono cioè funzionare nel quadro di una certa politica che può esser fatta dall'unico istituto che oggi esiste in Sicilia; istituto che, appunto, ha il

compito di inquadrare, in una politica della viticoltura, lo sviluppo della produzione vinicola in Sicilia.

Quindi, tenuto conto che questi articoli si riferiscono a norme esistenti, tenuto conto che ci sono delle situazioni che non possono essere cancellate, tenuto conto che si registra un primo tentativo di riorganizzazione di queste situazioni che, oggi, si presentano polverizzate, ritengo che la tesi che viene sostenuta dai colleghi comunisti debba essere respinta e che gli articoli numero 10, 11 e 12 debbano essere approvati senza emendamenti e modificazioni di sorta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 10.

La Commissione?

FASINO, relatore. La Commissione è contraria all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dall'Assessore all'agricoltura e alle foreste, onorevole Sardo, per il Governo, il seguente emendamento all'articolo 10:

dopo la parola: « contributi », aggiungere: « per l'acquisto ».

E' analogo a quello presentato all'articolo 9. La Commissione?

FASINO, relatore. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo insiste?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo originario.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 11.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 11.

I centri avicoli di Palermo e di Messina e l'osservatorio avicolo di Marsala sono sciolti.

I compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti ai predetti centri ed osservatorio sono devoluti all'Istituto sperimentale zootecnico.

Per l'espletamento di tali attribuzioni lo Istituto utilizzerà il patrimonio dei centri ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati all'articolo 11 i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Rindone, Giacalone Vito, Cagnes, Scaturro, Messina e Marilli:

« sopprimere l'articolo 11 ».

— dagli onorevoli Santalco, Canepa, Muccioli, Tricannato e Mattarella:

al secondo comma dell'articolo 11, dopo la parola: « zootecnico », aggiungere: « ferma restando la dislocazione attuale degli impianti esistenti ».

Qual è il parere della Commissione sullo emendamento Rindone ed altri?

NATOLI, Presidente della Commissione. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo Rindone ed altri.

RINDONE. Tenuto conto che è stato approvato l'articolo 9, nel testo della Commissione, ritiriamo l'emendamento soppressivo dell'articolo 11 che era conseguente alla soppressione dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Si dà atto del ritiro dello emendamento.

Pongo in discussione l'emendamento degli onorevoli Santalco ed altri con cui si chiede di mantenere ferma la dislocazione attuale degli impianti esistenti. La Commissione?

NATOLI, Presidente della Commissione. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Santalco ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'articolo 11 nel testo originario.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 12.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 12.

Le cantine sperimentali di Noto e Milazzo svolgono la loro attività sotto le direttive dell'Istituto della Vite e del Vino al cui controllo e vigilanza sono sottoposte.

L'Assessorato è autorizzato a corrispondere annualmente un contributo al predetto Istituto per sopperire alle spese che le cantine debbono sopportare per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Rindone, Giacalone

Vito, Cagnes, Scaturro, Messina e Marilli, il seguente emendamento:

« sopprimere l'articolo 12 ».

La Commissione?

NATOLI, Presidente della Commissione. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'articolo 11 nel testo originario.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Vi è un emendamento articolo 12 bis che va accantonato per il momento, così come è stato deciso per tutti gli altri articoli bis.

Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Si passa all'articolo 13.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 13.

Alla erogazione dei contributi previsti dagli articoli 6 e 9 della legge 10 aprile 1962, numero 15 si provvede a carico dei capitoli di spesa con i quali si fa fronte rispettivamente all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario.

Le disponibilità dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso concernenti gli interventi di cui al comma precedente sono trasferiti ai capitoli riguardanti le opere pubbliche di bonifica e le opere di miglioramento fondiario».

VI LEGISLATURA

LXXVI SEDUTA

27 MARZO 1968

PRESIDENTE. E' stato presentato dagli onorevoli Rindone, Giacalone Vito, Cagnes, Scaturro, Messina e Marilli il seguente emendamento:

« sopprimere l'articolo 13 ».

La Commissione?

NATOLI, Presidente della Commissione. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'articolo 14.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 14.

A favore di coloro che ottengono per l'acquisto di macchine agricole le agevolazioni previste dall'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, numero 910 sono concessi contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 2 del decreto legge Presidente Regione 5 giugno 1949, numero 14 modificato con legge di ratifica 11 marzo 1950, numero 21 ridotti in misura pari al valore attuale, al tasso legale, della differenza tra le rate di ammortamento costante calcolate al tasso dell'8 per cento e quelle dovute dalle ditte beneficiarie calcolate al tasso effettivamente a loro carico.

Il contributo in conto capitale previsto nella misura massima del 25 per cento in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, numero 910 è integrato di altro 25 per cento a carico del bilancio regionale ».

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate, all'articolo 14, i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Rindone, Giacalone Vito, Cagnes, Scaturro, Messina e Marilli:

dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Il contributo per le cooperative di cui al secondo comma dell'articolo 2 della citata legge 11 marzo 1950, numero 21, è elevato dal 40 al 50 per cento »;

al secondo comma, dopo le parole: « coltivatori diretti », aggiungere le altre: « come definiti nel comma primo dell'articolo 2 »;

— dagli onorevoli Scaturro, Marilli, Giubilato, Corallo e Rindone:

all'articolo 14, aggiungere: « per le spese superiori ad un milione di lire e fino ad un massimo di due milioni, il contributo a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri posto a carico del bilancio regionale è del 50 per cento della spesa »;

— dagli onorevoli Russo Michele, Corallo, Rizzo e Bosco:

nel penultimo rigo dell'ultimo comma sostituire: «25 per cento», con: «50 per cento».

Il limite di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, numero 910, è elevato a lire 2.500.000.

Si passa all'emendamento degli onorevoli Rindone, Giacalone Vito ed altri che chiedono l'inserimento dopo il primo comma, del seguente: « Il contributo per le cooperative di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1950, numero 21 è elevato dal 40 al 50 per cento ».

MARILLI. Questo credo che sia ovvio perché serve a portare le cooperative dei coltivatori diretti alla pari dei singoli coltivatori diretti che hanno il 50 per cento.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione su questo emendamento?

NATOLI, Presidente della Commissione. E' contraria a maggioranza.

MARILLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARILLI. Onorevole Presidente, il decreto-legge presidenziale 5 giugno 1949, numero 14, prevede un contributo del 40 per cento alle cooperative agricole dei coltivatori diretti, che acquistino macchine agricole.

Nel momento in cui, con questo articolo di legge, si propone che per i coltivatori diretti singoli il contributo statale del 25 per cento venga portato al 50 per cento, non vedo perchè tale provvedimento non debba essere esteso ai coltivatori diretti associati ponendoli, così, su un piano di parità, con coloro che non operano in cooperazione. A noi sembra, questa, una misura ovvia che si inquadra in quello che è l'indirizzo da seguire da parte di coloro che si definiscono assertori della cooperazione. Diversamente, le affermazioni di solidarietà che, nei confronti della cooperazione restano parole al vento.

FASINO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, relatore. Signor Presidente, la Commissione non è contraria, nella sostanza, a questo emendamento; e cercherò di chiarire i termini della questione. Il sistema di intervento previsto dal Piano verde, per quanto riguarda le macchine agricole, è fondato sulla concessione di contributi, non in conto capitale, ma sui mutui. La Commissione ha accettato il punto di vista del Governo che ha proposto di integrare il contributo dato dal Piano verde sui mutui con un contributo in conto capitale, tale da consentire il mantenimento dell'attuale stato di intervento complessivo della Regione. (Interruzione)

Probabilmente, non sono stato chiaro: la legge cui si riferisce il collega Marilli, quella del 1950, numero 21, se non ricordo male, stabilisce un intervento del 40 per cento per le cooperative; del 15 per cento, elevabile al 20 per cento, quando si tratta di singoli.

Il contributo previsto dal Piano verde, evidentemente risulterebbe inferiore all'attuale attività contributiva della Regione e questo articolo intende perequare la situazione, in generale, per tutti.

Il Piano verde, poi, prevede un contributo, non più sul mutuo, ma in conto capitale e fino ad un milione per l'acquisto di macchine operatrici, per il costo fino ad un milione. Questo

contributo in conto capitale è previsto dal Piano verde nella misura del 25 per cento.

Il Governo e la Commissione, d'accordo, hanno proposto che il 25 per cento, attraverso un contributo, sempre e tutto in conto capitale sia elevato per arrivare al 50 per cento, ma per macchine agricole fino ad un milione.

Credo che aumentare dal 40 al 50 per cento un contributo che in atto esiste fra Stato e Regione per le cooperative, comporti un onere notevolissimo, perchè le macchine agricole (ad esempio una mietitrebbia o un trattore) costano parecchio.

SCATURRO. Certo. Ed è qui che dobbiamo investire; altrimenti dove?

FASINO, relatore. Ad ogni modo, questo era l'iter logico che è stato seguito dal Governo e dalla Commissione. Ne deriva, in definitiva, che se i colleghi insistono, poichè noi siamo favorevoli alla cooperazione (obiezioni sostanziali, all'infuori del fatto che naturalmente, più si aumentano i contributi e più diminuisce la possibilità dell'estensione della erogazione, non credo che ve ne siano), non abbiamo difficoltà a dichiararci favorevoli allo emendamento in discussione.

Però, ripeto, la linea che si era seguita era diversa, trattandosi di contributi per macchine agricole, che possono, naturalmente, essere di notevole dimensione.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Il Governo non ha niente in contrario.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima della votazione di questo emendamento, intendo precisare che vi sono sempre all'articolo 14, altri emendamenti, già annunciati, che logicamente prendono altro posto: cioè, l'emendamento Russo Michele, che chiede la sostituzione del penultimo rigo della parola « 25 per cento » con « 50 per cento »; ed un secondo, sempre a firma dell'onorevole Russo Michele, per l'elevazione del limite, di cui allo articolo 12, a due milioni e cinquecentomila. Vi è inoltre un emendamento a firma dello onorevole Scaturro ed altri, il quale propone: « Per le spese superiori ad un milione e fino ad un massimo di due milioni, il contributo a favore dei coltivatori diretti, coloni e mez-

zadri, posto a carico del bilancio della Regione, è del 50 per cento della spesa ». Questi emendamenti si voteranno dopo quello già illustrato dall'onorevole Marilli, per il quale la Commissione ed il Governo hanno espresso parere favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al primo comma, dall'onorevole Rindone, Giacalone Vito ed altri.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si dovrebbe ora passare al secondo emendamento Rindone ed altri: dopo le parole: « coltivatori diretti » aggiungere le seguenti: « come definiti al comma primo ». Evidentemente questo emendamento è superato, per le ragioni già illustrate. Dichiaro, quindi, superato l'emendamento Rindone ed altri.

Si passa all'emendamento Russo Michele del quale è stato dato reiteratamente lettura: sostituire nel penultimo rigo dell'ultimo comma: « 25 per cento » con: « 50 per cento ».

RUSSO MICHELE. Chiedo di parlare per procederne alla illustrazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. C'è anche un mio emendamento.

PRESIDENTE. Lo esamineremo immediatamente dopo, onorevole Scaturro.

RUSSO MICHELE. Onorevole Presidente, avrei proposto, se non ne fossi stati trattenuato dalla preoccupazione di incorrere nella ingiusta accusa di demagogia, di spesa facile, contributi anche oltre il 75 per cento per lo acquisto di piccole macchine agricole. Noi siamo convinti che i contributi per l'acquisto di macchine agricole non sono meno utili, agli effetti di un giusto impiego, dei contributi per l'ammodernamento e la razionalizzazione delle aziende agricole, contributi che noi diamo nell'ordine del 60 per cento e persino dei contributi per la costruzione di strade, per l'illuminazione elettrica e simili; che possono arrivare all'85 per cento e persino al 100 per cento. Per le macchine agricole, invece, diamo un contributo modestissimo e facciamo male,

perchè non teniamo conto di altri aspetti. La macchina agricola è uno strumento nuovo nella nostra agricoltura ed un contributo per il potenziamento del parco di questi mezzi meccanici costituisce una valida spinta allo ammodernamento professionale del contadino. Le macchine agricole dovrebbero essere date, gratis, in dotazione al contadino per consentirgli di familiarizzare con questi strumenti nuovi, di essere in condizione di saperne e poterne sfruttare le prestazioni, mettendo da parte quanto di antiquato c'è ancora nella conduzione della nostra agricoltura. Noi con una larga presenza di mezzi meccanici, nelle nostre campagne, possiamo modificare profondamente la natura anche delle piccole aziende contadine e il tipo di lavoro manuale del contadino. Ecco perchè non è su questo punto che dobbiamo lesinare. Diamo il 60 per cento di contributi per fare un impianto di alberi e non diamo almeno altrettanto per l'acquisto di macchine agricole che, in gran parte, come primo impiego, sono utilizzate al di là della resa effettiva. Rappresentano un costo, un onere enorme perchè si deteriorano; ma ciò avviene in quanto manca una istruzione professionale.

Quindi su questa materia non dobbiamo assolutamente — questo è il senso del mio emendamento — non dobbiamo assolutamente lesinare. Del resto il problema è limitato all'acquisto delle piccole macchine agricole che non superino i due milioni, due milioni e mezzo.

Ho portato il limite ai due milioni e mezzo nell'altro emendamento: adesso, sto illustrando l'emendamento che porta il contributo sino al 75 per cento.

Se vogliamo seriamente svecchiare l'agricoltura e introdurre una capacità nuova, di tipo moderno, non dovremmo lesinare, dovremmo darli gratuiti questi mezzi. Del resto, non possono essere impiegati se non per questi scopi. Non c'è il pericolo che i contributi per l'acquisto di una zappa meccanica vengano utilizzati diversamente come, invece, può succedere, per esempio, per i contributi che diamo per la costruzione di case e che, talvolta, vengono adoperati per finanziare lo acquisto o il riattamento di ville dei proprietari agricoli. La zappa meccanica, i mezzi meccanici possono essere usati soltanto per il loro apposito uso. Non dovremmo avere nessuna riserva, nessuna preoccupazione di spen-

dere male, in questo caso il nostro denaro, perchè è un investimento produttivo; un investimento necessario per l'elevazione professionale del lavoro del contadino; un investimento sensato perchè, aziende antieconomiche oggi, perchè lavorate con mezzi tradizionali, domani potranno diventare economiche e produttive. Quindi nessuna riserva e prego i colleghi, veramente, di non formalizzarsi sul fatto che questo contributo è limitato alle piccole macchine agricole.

SCATURRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Signor Presidente, gli emendamenti dell'onorevole Russo mi lasciano quanto meno perplesso. E non tanto là dove viene richiesta la sostituzione della parola « venticinque » con la parola « cinquanta ». In base a tale richiesta i contributi verrebbero ad essere concessi per il 75 per cento fino ad un milione di spesa: e ciò è comprensibile. Il punto su cui invece, abbiamo serie perplessità è nell'emendamento, ove si chiede che il limite di cui all'articolo 12 della legge 1966 numero 910, venga elevato a due milioni e mezzo. Il limite di che cosa? Lo Stato interviene con una sua legge che stabilisce un determinato contributo sino a un determinato limite. Non credo che noi abbiamo la possibilità di modificare quella norma statale. Mi sembra una cosa poco possibile. A tal proposito, mi permetto, se mi è consentito, signor Presidente, giacchè sono alla tribuna, di illustrare brevemente il mio emendamento che, tratta lo stesso argomento, credo, però, con maggiore precisione, se me lo consente il collega Michele Russo.

Qual è il problema, onorevoli colleghi? Il Piano verde numero due, rispetto al Piano verde numero uno, fa un notevole passo indietro a proposito di concessione di contributi per la meccanizzazione agricola. Infatti, mentre il primo piano prevedeva il 35 per cento di contributi a fondo perduto, nel secondo, invece, all'articolo 12, sono previsti, in generale, per i non coltivatori, gli interessi su un mutuo per l'acquisto di macchine, mentre è fissato nella misura del 25 per cento, il contributo a fondo perduto per i coltivatori diretti, per la spesa dell'acquisto, non superiore ad un milione, di macchine opera-

trici ed attrezzature meccaniche. Ora, noi siamo tutti quanti convinti — e non credo che ci siano contrasti in questo senso — della assoluta necessità ed urgenza della meccanizzazione della agricoltura siciliana, e dell'incremento, soprattutto, della piccola meccanizzazione che consenta determinate operazioni colturali, che possa sostituire, in gran parte delle aziende dei contadini, l'impiego di manodopera che purtroppo, scarseggia talvolta nelle campagne nostre.

Ora, poichè il 25 per cento costituisce una entità inadeguata e lo stesso limite di un milione è assolutamente insufficiente per il raggiungimento di un risultato concreto e valido, in Commissione si è concordato di integrare del 25 per cento il contributo dello Stato lasciando però invariato il limite di un milione. All'uopo, onorevoli colleghi, mi permetto, però, di portare a conoscenza dell'Assemblea alcuni dati sull'argomento. Con un milione si possono acquistare soltanto i motocoltivatori, cioè quegli attrezzi che debbono essere necessariamente guidati a mano; cosa che comporta una fatica non indifferente per il contadino. Esistono, inoltre dei piccoli trattori, ben fatti, con l'assale abbastanza basso, corredati di ruote tipo 1100, frutto di una tecnica che permette il loro impiego tra due filari di viti. Il prezzo di un tale trattorino è di un milione e novanta mila lire. Detto mezzo meccanico, d'altra parte, non è un mezzo di locomozione, ma per la sua utilizzazione tecnica abbisogna della necessaria attrezzatura, e dei vari accessori: impianto elettrico per un costo di 120 mila lire; sollevatore idraulico, per lo stesso prezzo; presa da un metro per 100 mila ed aratro per un prezzo pressochè identico! Se poi vogliamo considerare l'acquisto della necessaria attrezzatura per un utilizzo plurimo, sempre nel campo della agricoltura, della macchina agricola, quale un piccolo rimorchio, siamo nella necessità di portare il limite di ammissione ai contributi a fronte di una spesa non inferiore a due milioni complessivamente.

Ora, siccome noi non possiamo certamente prevedere che lo Stato possa aumentare il proprio contributo, il nostro emendamento prevede questa dizione che mi permetto di leggere ai colleghi. Fermo restando il testo così com'è, l'articolo 14, verrebbe integrato dal seguente ulteriore comma. « Per le spese superiori ad un milione di lire e fino ad un

massimo di due milioni, il contributo a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri posto a carico del bilancio regionale, è del 50 per cento della spesa », cioè...

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Cioè, a totale carico della Regione?

SCATURRO. Naturalmente se ella, onorevole Sardo, è nelle condizioni di prospettarci una soluzione diversa, se ella ritiene possibile che noi possiamo porre a carico del bilancio dello Stato, questa spesa, evidentemente ne sarei ben lieto. Ma poichè è urgente e indrogabile provvedere a questa situazione con qualcosa di valido, di serio e non intervenire limitatamente per una attività accessoria, per un processo di meccanizzazione ridotto e assolutamente inadeguato alle esigenze aziendali, soprattutto per le medie aziende con attività arbustifera per le quali il motocoltivatore è uno strumento insufficiente, chiedo appunto agli onorevoli colleghi di volere accogliere il nostro emendamento. Così facendo la nostra Assemblea avrà fatto un provvedimento serio, valido ed efficace per le aziende dei coltivatori diretti siciliani.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare si passa alla votazione. Iniziamo dall'emendamento Russo Michele ed altri, relativo alla sostituzione delle parole: « 25 per cento » con le parole: « 50 per cento » nel penultimo rigo dell'articolo in discussione. La Commissione?

NATOLI, Presidente della Commissione. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Russo Michele ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

DE PASQUALE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. E' stata chiesta la contro-

prova. Quindi, onorevoli colleghi, indico la controprova della votazione dell'emendamento Russo Michele ed altri.

Chi è favorevole, in sede di controprova, all'emendamento Russo si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa al secondo emendamento Russo Michele già illustrato dal presentatore. La Commissione?

NATOLI, Presidente della Commissione. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento Scaturro, già illustrato dal firmatario. La Commissione?

NATOLI, Presidente della Commissione. Contraria.

SCATURRO. Perchè la Commissione è contraria? Vorrei conoscerne le ragioni.

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Desidero dire alcune cose, signor Presidente, onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Onorevole Scaturro, lei ha illustrato ormai l'emendamento, ora il Governo sta rispondendo.

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Potrebbe sembrare strano che il Governo si dichiari contrario all'emendamento dello onorevole Scaturro, ma tante cose che sembrano strane, in effetti, hanno una loro spiegazione ed una loro logica.

Molto opportunamente, l'onorevole Russo Michele, parlando dalla tribuna, ha detto che è molto facile fare della demagogia su alcuni argomenti; sarebbe molto facile fare altrettanta demagogia, di quanto se ne fa dalla tribuna, anche dal banco del Governo; ed, evidentemente, accettando un emendamento di questo genere, il Governo farebbe della demagogia perchè il bilancio della Regione, onorevole Scaturro, non può sopportare un carico di tal genere, un onere, quale viene richiesto.

SCATURRO. Ogni qual volta si tratti di provvidenze a favore dei coltivatori diretti si inciampa sempre nel bilancio della Regione.

DE PASQUALE. Il bilancio lo dobbiamo ancora approvare.

RINDONE. Ma ella voleva estendere ai conduttori diretti le provvidenze dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascino parlare l'Assessore.

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Allora sarebbe molto facile, dicevo, fare questo tipo di politica perchè indubbiamente il potere dispositivo sta nel Governo e il Governo potrebbe discernere, non dico discriminare, che è una brutta parola. Quindi, quando si propongono emendamenti di questo tipo, sapendo perchè non si può non sapere, che il carico che importerebbe la loro accettazione sarebbe assolutamente non sopportabile dal bilancio, si fa indubbiamente della demagogia. Non si vuole la meccanizzazione; si vuole semplicemente poter sbandierare che il Governo è contrario ai coltivatori diretti; che la maggioranza governativa è contraria alle cooperative e che il Governo è supinamente condiscendente ai limiti imposti dal Piano verde.

Questo però, è un sistema, che non può essere accettato. Noi abbiamo il dovere di dire chiaramente che lo sforzo che si è cercato di produrre, utilmente, attraverso la proposizione di questo disegno di legge, è quello di far sì che si adeguino le provvidenze per l'agricoltura alle reali esigenze del mondo agricolo isolano e in questo adeguamento si tenga conto e dei limiti costituzio-

nali, come ci pare di avere fatto, e anche dei limiti finanziari che sono assolutamente inviolabili. Noi non intendiamo essere messi in condizione di potere accontentare solo pochi coltivatori diretti, sia pure mostrando che c'è una volontà politica di favorirli al limite di una percentuale che è insostenibile dalla Regione.

Noi intendiamo incentivare la meccanizzazione, e oggi, per raggiungere questo obiettivo — dato il carico finanziario che il bilancio della Regione deve sopportare — si deve procedere nella maniera da noi indicata, si deve procedere con un contributo integrativo che non vada oltre il 25 per cento, dato che un intervento del 75 per cento non è sopportabile, ripeto, dal bilancio regionale. Si deve procedere in direzione delle piccole macchine agricole, non tanto perchè non ci rendiamo conto che anche le grosse macchine abbiano bisogno di essere acquisite al patrimonio dei coltivatori per uno sviluppo tecnico dell'agricoltura, ma perchè, in questo momento, noi, per i motivi che abbiamo esposto, non possiamo porre un carico eccessivo al bilancio della Regione. Evidentemente, un contributo per una grossa macchina agricola importa una spesa notevole, mentre un contributo, sia pure elevato, per l'acquisto di una piccola macchina agricola, importa una spesa di minor conto.

D'altra parte, per la verità, le contribuzioni che vengono date sono già sufficientemente ampie e consistenti. Aver provveduto ad elevarle significa e dimostra la volontà di voler venire incontro a quel settore del mondo produttivo contadino che è ancorato alle piccole dimensioni aziendali, che è ancorato a quella impresa familiare, a quell'impresa contadina che, qui, in questa Assemblea, si vuole difendere, da parte del Governo, con provvidenze concrete, mentre, da parte di alcuni colleghi semplicemente, con «sparate» di natura demagogica.

RINDONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINDONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non credo che ci sia bisogno di fare un lungo discorso, tanto più che ci troviamo ad affrontare una materia dalla quale parecchi dimostrano di essere competenti e,

in particolare, lo dimostra l'Assessore all'agricoltura che ha rinunziato, egli ha detto, a fare della demagogia per fare un ragionamento... filosofico. Il problema qual è? In base alla legge del Piano verde per l'acquisto di macchine agricole, fino al valore di un milione sono previsti contributi del 25 per cento; noi integriamo tali contributi con un ulteriore intervento del 25 per cento. Per l'acquisto di macchine agricole del costo superiore di un milione di lire non è previsto l'intervento del 25 per cento del Piano verde, né è possibile l'intervento integrativo della Regione: in tal caso si può usufruire, alternativamente, o dei contributi sugli interessi dei mutui, previsti dal Piano verde o del 15 per cento previsto dalla legge regionale. Quali le conseguenze? Se un coltivatore diretto vuole comprare un mezzo meccanico indispensabile per determinati tipi di lavori, (un trattorino per vigneto, un piccolo mezzo meccanico) deve impiegare un milione e 90 mila lire. Se poi desidera anche un rimorchio per il trasporto dell'uva, la cifra va ad aggirarsi sul milione e mezzo, onorevole Assessore: questo contadino per comprare un tale mezzo indispensabile al lavoro ed alla conduzione dell'appezzamento di terra, non ha diritto a contributo alcuno. Evidentemente si può anche discutere sulla entità della spesa da ammettere a contributo; si può prendere in considerazione una spesa di 2 milioni o di un milione ed ottocentomila lire, in rapporto anche ai prezzi di mercato delle piccole macchine agricole, ma escludere dal contributo della Regione uno dei settori fondamentali e moderni della nostra agricoltura, significa sostenere una linea ed operare, poi, in senso inverso. Non ci si può trincerare dietro ipotetiche questioni di principio! C'è una realtà ed a questa bisogna guardare realisticamente ed operare, con competenza, conseguentemente.

Io pregherei pertanto la Commissione ed il Governo di volere valutare più attentamente il senso ed il valore della nostra proposta.

PRESIDENTE. La Commissione?

LOMBARDO. Chiediamo una sospensione di dieci minuti.

PRESIDENTE. Allora, onorevoli colleghi, sulla base della proposta dell'onorevole Lom-

bardo, credo sia opportuno accantonare momentaneamente la votazione di questo emendamento e passare all'esame dell'articolo 15 nei confronti del quale non sono stati presentati emendamenti. Nel frattempo, i colleghi possono riflettere sulla proposta Scaturro, Rindone ed altri.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Si passa all'articolo 15. Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 15.

In dipendenza delle più favorevoli provvidenze previste dalle leggi nazionali in vigore anche nel territorio della Regione siciliana, la legge regionale 11 marzo 1957, numero 24 è abrogata ».

PRESIDENTE. All'articolo 15 non è stato presentato alcun emendamento.

Nessuno chiede di parlare? La Commissione?

FASINO, relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 16. Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 16.

L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ed i dipendenti Ispettorati delle foreste possono integrare fino alla concorrenza della misura massima prevista dalla legge regionale 5 luglio 1966, numero 17 ed alle condizioni in essa legge contenute, i contributi di cui all'articolo 18 della legge

27 ottobre 1966, numero 910, quando sono concessi a favore delle aziende speciali previste dalla predetta legge regionale numero 17 ».

PRESIDENTE. Anche a questo articolo non è stato presentato alcun emendamento.

Chi chiede di parlare? La Commissione?

NATOLI, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 17. Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 17.

Rientra nelle competenze degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste di procedere alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dalla legislazione regionale nel settore dell'agricoltura e delle foreste sempre quando trattasi di opere o di acquisti comportanti una spesa preventivata non superiore a L. 20 milioni.

Entro tale limite di spesa i predetti uffici sono competenti anche per la concessione di sussidi o concorsi nei prestiti e mutui.

I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei contributi in conto capitale emessi dai predetti uffici nonchè i relativi titoli di pagamento sono sottoposti al controllo successivo, esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui emessi dai predetti uffici, sono sottoposti al controllo preventivo della competente Ragioneria Centrale e della Corte dei Conti ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre-

sentato dall'Assessore Sardo, per il Governo, il seguente emendamento:

« sopprimere il 3° e il 4° comma dell'articolo 17 ». La Commissione?

FASINO, relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 17 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 18. Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 18.

Allo scopo di incentivare l'attività del fondo di rotazione previsto dall'articolo 14 della legge 12 maggio 1959, numero 21, modificata dalla legge 12 luglio 1961, numero 13 è autorizzato un apporto di lire 3.500 milioni di cui lire 500 milioni a carico dell'esercizio 1968 e lire 1.000 milioni a carico di ciascuno degli esercizi 1969 - 1970 e 1971 ».

FASINO, relatore. Signor Presidente, la Commissione chiede a mio mezzo che la discussione di questo e dei rimanenti articoli del disegno di legge sia sospesa, perchè intenderebbe riesaminarli unitamente agli articoli aggiuntivi, di cui è stato disposto l'accantonamento temporaneo.

Anche l'emendamento Scaturro ed altri all'articolo 14, di cui abbiamo dianzi sospeso l'esame, sarà oggetto di considerazione della Commissione al fine di valutare l'onere finanziario che esso comporta.

PRESIDENTE. Se non sorgono osservazioni, l'Assemblea accoglie la proposta della Commissione e così l'esame del disegno di legge sarà proseguito in altra seduta.

La seduta è rinviata a domani, giovedì 28

marzo 1968, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

I — Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d) e 153 del Regolamento interno, della mozione: « Regolamento organico del personale dell'E.S.A. ».

II — Discussione dei disegni di legge:

- 1) « Bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1968 » (152/A);
- 2) « Integrazione del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane » (87/A).

III — Elezione di un componente effettivo e di tre supplenti della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Sicilia.

La seduta è tolta alle ore 20,55.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore Generale

Avv. Giuseppe Vaccarino

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo